



LA CONVENZIONE EUROPEA
IL SEGRETARIATO

Bruxelles, 12 maggio 2003 (14.05)
(OR. FR)

CONV 729/03

NOTA

del:	Segretariato
alla:	Convenzione
Oggetto:	Parte II della Costituzione – Seconda relazione del gruppo di esperti designati dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

I. INTRODUZIONE

1. Si allega per i membri della Convenzione la seconda relazione del gruppo di esperti designati dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
2. A seguito della prima relazione del gruppo di esperti del 13 marzo 2003, il Praesidium ha deciso di conferire agli esperti un ulteriore mandato complementare (doc. CONV 682/03), chiedendo l'attuazione di una serie di proposte da loro formulate.
3. Nel mandato si precisava che il seguito da dare alle proposte di cui ai punti 29 "Denominazione degli atti legislativi" nonché 30, 31 e 32 "Ripartizione fra atti legislativi e non legislativi del Consiglio" della relazione sarebbe, eventualmente, stato oggetto di un nuovo mandato complementare, dopo l'esame da parte del Praesidium delle relative questioni. Questo secondo mandato complementare è stato conferito al gruppo di esperti il 29 aprile.
4. Alcune delle modifiche della parte III della Costituzione incluse nella presente relazione esulano dal quadro squisitamente tecnico e derivano da proposte che il Praesidium sottopone alla Convenzione, in particolare in materia di procedure decisionali (v. punto II in appresso). Queste proposte rispecchiano il parere della maggioranza dei membri del Praesidium.

5. Le basi giuridiche che formano oggetto di progetti di articoli elaborati dal Praesidium o di dibattiti specifici in corso nell'ambito della Convenzione e dei circoli di discussione non sono contemplate nel mandato complementare del gruppo di esperti. Si tratta delle disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado, delle disposizioni generali e finali e delle disposizioni in materia di azione esterna, finanze, istituzioni, appartenenza all'Unione, vita democratica e Unione economica e monetaria.

II. PROCEDURE DECISIONALI

Le proposte del Praesidium alla Convenzione, che il gruppo di esperti ha già recepito nei testi, sono le seguenti:

1. sancire, nel progetto di articolo 17, paragrafo 3 (doc. CONV 691/03), il principio secondo il quale "salvo che la Costituzione non disponga diversamente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata". L'introduzione di questa regola comporta la soppressione del riferimento alla maggioranza qualificata nelle basi giuridiche e l'indicazione, invece, della maggioranza semplice ove essa si applichi;
2. sancire nel progetto di articolo 18, paragrafo 2 il principio secondo il quale "salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione". L'introduzione di questa regola ha importanti conseguenze sul modo di esprimere gli elementi procedurali nelle basi giuridiche. La relazione del gruppo di esperti esplicita tali conseguenze e presenta una serie di proposte che potrebbero consentire di precisare meglio la portata della regola generale;
3. ripartizione fra atti legislativi (progetto di articolo 25 ¹) e non legislativi direttamente adottati in base alla Costituzione (progetto di articolo 26 ¹) e, nella categoria degli atti legislativi, tra quelli che dovrebbero in futuro essere soggetti alla procedura legislativa ordinaria (codecisione) e quelli che sarebbero adottati dal Parlamento o dal Consiglio con la

¹ Doc. CONV 571/03.

partecipazione dell'altro ramo dell'autorità legislativa in virtù di una procedura legislativa speciale. A partire da questa duplice ripartizione, il gruppo di esperti ha potuto indicare il o i tipi di atti che possono essere adottati in virtù delle varie basi giuridiche (legge, legge quadro, regolamento o decisione) e semplificare gli elementi che descrivono le procedure.

Nell'ambito di questa ripartizione, il Praesidium ha selezionato, da un lato, le basi giuridiche alle quali propone alla Convenzione di estendere la procedura legislativa ordinaria e, dall'altro, quelle per le quali propone di continuare ad applicare una procedura legislativa speciale.

a) In primo luogo, il Praesidium propone di estendere la procedura legislativa ordinaria (codecisione) alle basi giuridiche direttamente indicate nelle conclusioni del gruppo "Semplificazione":

- mercato interno (misure di sicurezza sociale per i lavoratori migranti comunitari). Articolo 42 (attualmente il Consiglio delibera all'unanimità) ²;
- coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Coordinamento dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Articolo 47 (attualmente il Consiglio delibera all'unanimità);
- cultura. Articolo 151 (eccetto le raccomandazioni) *(attualmente il Consiglio delibera all'unanimità)*;
- fondi strutturali e fondo di coesione (a decorrere dal 2007). Articolo 161 (attualmente: maggioranza qualificata nel 2007 e parere conforme).

b) Il Praesidium propone di estendere la procedura legislativa ordinaria anche alle seguenti basi giuridiche:

i) *procedura attuale: maggioranza qualificata al Consiglio e parere semplice del Parlamento*

- Normativa in materia di politica agricola comune (per quanto riguarda i soli aspetti legislativi). Articolo 37, paragrafo 2.
- Liberalizzazione dei servizi. Articolo 52, paragrafo 1.

²

Il Praesidium propone la modifica della procedura, che comporta il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata, in quanto ritiene che questo articolo non implichi misure di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri.

- Disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti la cui applicazione potrebbe pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione. Articolo 71, paragrafo 2.
- Politica sociale: lettere d) f) e g) del paragrafo 1 e secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 137 (secondo il trattato in vigore, gli aspetti considerati in questa sede potranno essere sottoposti alla procedura di codecisione a seguito di una decisione del Consiglio all'unanimità).
- Modalità di controllo delle competenze di esecuzione. Articolo 202 (progetto di articolo 28).
- Adozione dei regolamenti finanziari (a decorrere dal 2007). Articolo 279, paragrafo 1.
- Definizione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Articolo 283.

ii) Procedura attuale: maggioranza qualificata al Consiglio

- Esclusione in uno Stato membro di talune attività dall'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento. Articolo 45, secondo comma.
- Estensione del beneficio delle disposizioni relative alla prestazione di servizi ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità. Articolo 49, secondo comma.
- Adozione di altre misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti. Articolo 57, paragrafo 2, prima parte.
- Adozione di direttive intese a eliminare la distorsione all'interno del mercato comune. Articolo 96, secondo comma.

iii) Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento

- Modifica di alcuni articoli del Protocollo sullo statuto della BEI. Articolo 266

c) Il Praesidium ha peraltro individuato gli atti legislativi che sarebbero adottati dal Parlamento europeo o dal Consiglio con la partecipazione dell'altro ramo dell'autorità legislativa secondo una procedura legislativa speciale:

i) Atti adottati dal Parlamento europeo

- Statuto del mediatore. Articolo 195.4 (Procedura attuale: adozione da parte del Parlamento, con l'approvazione del Consiglio e previo parere della Commissione)

- Statuto dei membri del Parlamento Articolo 190.5 (*Procedura attuale: adozione da parte del Parlamento, con l'approvazione del Consiglio e previo parere della Commissione*)
- Modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Articolo 193 (*Procedura attuale: comune accordo del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Il Praesidium propone: adozione da parte del Parlamento, con l'approvazione del Consiglio e previo parere della Commissione*³)

ii) Atti che richiedono la ratifica nazionale

- Estensione dei diritti in materia di cittadinanza. Articolo 22 (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento. Il Praesidium propone di sostituire il parere semplice del Parlamento con un parere conforme*)
- Procedura elettorale uniforme. Articolo 190, paragrafo 4. (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio su proposta e previo parere conforme del PE*)

iii) Atti aventi ripercussioni costituzionali negli Stati membri

- Misure volte a combattere le discriminazioni. Articolo 13.1⁴ (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento*)
- Cittadinanza: diritto di voto e di eleggibilità. Articolo 19.⁴ (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento*)

iv) Atti particolarmente sensibili sotto il profilo politico.⁵ **Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento**

- Adozione di misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che comportino un regresso del processo di liberalizzazione previsto dalla legislazione comunitaria. Articolo 57, paragrafo 2 in fine⁶.

³ Questa procedura potrebbe implicare l'approvazione della Commissione per preservare meglio l'equilibrio interistituzionale attuale.

⁴ Anche se non esigono una ratifica a livello nazionale, queste due basi giuridiche hanno conseguenze dirette sulle disposizioni di natura costituzionale degli Stati membri.

⁵ Il Gruppo IX "Semplificazione" ha indicato, per quanto concerne la questione della generalizzazione della procedura legislativa, che continuerebbero a sussistere eccezioni a tale regola in settori in cui la natura del tutto particolare dell'Unione esige procedure decisionali autonome (esigenza di ratifica) o in settori "particolarmente sensibili sotto il profilo politico" per gli Stati membri.

⁶ Queste tre disposizioni costituiscono eccezioni alle rispettive regole generali che prevedono la procedura legislativa: l'articolo 57.2 in fine costituisce l'eccezione alla regola generale dell'articolo 57.2, prima parte, l'articolo 94 costituisce l'eccezione all'articolo 95, se il Praesidium dà seguito alla proposta del gruppo di esperti; l'articolo 175.2 costituisce l'eccezione all'articolo 175.1.

(La procedura attuale non prevede il parere del Parlamento)

- Armonizzazione delle legislazioni. Articolo 94 ⁶.
- Politica sociale: sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori. Lettera c) del paragrafo 1 e secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 137
- Disposizioni di natura fiscale, misure concernenti l'assetto territoriale e la destinazione dei suoli, misure aventi un'incidenza sull'approvvigionamento e la biodiversificazione energetici. Articolo 175, paragrafo 2 ⁶.

III. ADATTAMENTI TECNICI

Il gruppo di esperti ha proceduto ai seguenti adattamenti tecnici:

- fusione di disposizioni (fusione dei due paragrafi dell'articolo 19 TCE e fusione dei due commi del paragrafo 2 dell'articolo 80 TCE) (punto 3, lettere a) ed e) dell'allegato A del mandato - CONV 682/03);
- inserimento del capo relativo all'associazione dei paesi e territori d'oltremare quale nuovo capo "A bis" nella struttura del volume I, ossia fra il capo A sulle politiche e azioni interne e il capo B sull'azione esterna (punto 3, lettera d) dell'allegato A del mandato - CONV 682/03);
- adattamento della terminologia relativa al Parlamento europeo (sostituzione dei termini "*parere conforme*" con "*approvazione*"; soppressione dell'aggettivo "*assoluto*" per esprimere la maggioranza semplice del Parlamento, vale a dire la maggioranza dei suffragi espressi (punto 3, lettera c), punti ii) e iv) dell'allegato A del mandato - CONV 682/03) ;
- sostituzione delle abbreviazioni "BCE" e "SEBC" con le denominazioni ufficiali (punto 3, lettera b) dell'allegato A del mandato - CONV 682/03);
- sostituzione dei termini "valori comuni " di cui all'articolo 16 TCE con la formula indicata nel mandato (punto 3, lettera g) dell'allegato A del mandato - CONV 682/03).

IV. PROPOSTE

Il gruppo ha inoltre presentato proposte concernenti:

- a) Aggiunta del termine "pesca" nel titolo del capo "Agricoltura". Per dare seguito alla decisione del Praesidium (punto 3 dell'allegato B del mandato - CONV 682/03) di includere il termine "pesca" nel titolo del capo "Agricoltura", il gruppo di esperti propone di inserire un nuovo articolo 31bis:

"L'Unione stabilisce ed attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca."

Il gruppo propone inoltre di modificare lievemente il paragrafo 1 dell'articolo 32 che reciterebbe:

"Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli."

- b) Soppressione dello strumento della convenzione. Il Praesidium aveva deciso di dare seguito alle conclusioni del Gruppo IX sulla soppressione delle convenzioni (punto 3, lettera f) dell'allegato A del mandato - CONV 682/03). Il gruppo formula proposte di testo per gli articoli 20, 186 e 293 TCE, specificando il tipo di atto giuridico e la procedura di adozione da prevedere.

V. PRESENTAZIONE

Alla stregua della relazione del 13 marzo 2003, la presente relazione si articola in due volumi. Il Volume I contiene, in primo luogo, una serie di proposte e commenti, formulati dal gruppo di esperti, che saranno utili per la prosecuzione dei lavori, nonché le pertinenti disposizioni dei trattati UE e CE ordinate in base alla struttura della Parte seconda della Costituzione (CONV 369/02). Il Volume II contiene, a titolo illustrativo, le modifiche apportate alle disposizioni attuali dei trattati CE e UE prima della loro ristrutturazione.

RELAZIONE

del 7 maggio 2003

**presentata al Praesidium della Convenzione europea
dal gruppo di esperti designati dai Servizi giuridici
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
(in seguito ai mandati complementari del 2 e del 29 aprile 2003)**

CONSIDERAZIONI GENERALI E SUGGERIMENTI

A. Introduzione

1. Il Praesidium della Convenzione europea ha deciso di affidare due mandati complementari al gruppo di esperti designata dai Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (mandato complementare del 2 aprile 2003 (CONV 682/03) e mandato complementare del 29 aprile 2003).

Questi mandati, riportati in allegato, fanno seguito all'esame da parte del Praesidium della relazione del gruppo di esperti dei Servizi giuridici del 13 marzo 2003 (CONV 618/03) ¹.

2. Nella presente relazione il Gruppo dà seguito a tutti i punti dei mandati complementari. Come quella del 13 marzo 2003, la presente relazione è divisa in due volumi:
 - un volume I che riporta, oltre alle presenti considerazioni generali, le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), ordinate *sulla base della struttura della seconda parte della futura Costituzione, quale figura nel documento CONV 369/02*, del 28 ottobre 2002;
 - un volume II che riporta le pertinenti disposizioni del trattato TUE e del TCE secondo la struttura e la numerazione attuale dei trattati in vigore.

Conformemente al punto 6 del mandato del 29 aprile 2003, i volumi non riportano le disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di azione esterna, di appartenenza all'Unione, di vita democratica dell'Unione, di finanze dell'Unione, di istituzioni (compresa la Corte di giustizia), nonché di disposizioni finali, che saranno elaborate dal Praesidium e dalla Convenzione. ²

3. Le convenzioni terminologiche e tipografiche enunciate nell'allegato I del volume I della relazione del 13 marzo 2003 continuano ad essere applicabili, in particolare quelle per cui le aggiunte figurano in grassetto e i termini soppressi sono barrati.

Gli articoli riportati in corsivo sono quelli che dovrebbero formare oggetto di una successiva modifica sostanziale da parte della Convenzione e che non sono trattati qui.

Le nuove note a pie' di pagina appaiono sottolineate.

¹ L'addendum del 18 marzo 2003 sulla politica economica e monetaria (618/03 ADD 1) non è stato ancora esaminato dal Praesidium e sarà dunque oggetto, a quanto pare, di un mandato separato.

² Di conseguenza le 23 basi giuridiche del capitolo istituzionale o delle disposizioni finali menzionate negli elenchi allegati al mandato complementare del 29 aprile 2003 non sono state adattate. Si tratta degli articoli seguenti: 190 paragrafo 4, 190 paragrafo 5, 191, 193, 195 paragrafo 4, 202, 209, 210, 215 secondo comma, 247 paragrafo 3, 247 paragrafo 9, 258 quarto comma, 255 paragrafo 2, 259, 263 terzo comma, 266, 279 paragrafo 1, 280 paragrafo 4, 283, 285 paragrafo 1, 286 paragrafo 2, 290 e 296 paragrafo 2.

B. Procedure decisionali (maggioranza qualificata al Consiglio e atti adottati su proposta della Commissione) e ripartizione delle basi giuridiche tra atti legislativi e non legislativi

4. I lavori del gruppo di esperti si sono sostanzialmente concentrati sull'attuazione delle decisioni del Praesidium che istituiscono la regola generale della votazione a maggioranza qualificata in sede di Consiglio e dell'adozione degli atti su proposta della Commissione, nonché sull'attuazione delle decisioni relative alla ripartizione delle basi giuridiche tra atti legislativi e atti non legislativi.

Votazione in sede di Consiglio

5. L'introduzione di una disposizione in base alla quale la regola normale per le votazioni in seno al Consiglio è d'ora in poi la maggioranza qualificata (progetto di articolo 17 paragrafo 3, CONV 691/03) e non più la maggioranza semplice implica la soppressione, nelle basi giuridiche, dei riferimenti alla maggioranza qualificata e l'indicazione esplicita dei casi di applicazione della maggioranza semplice.

Questo comporta anche l'introduzione nella Costituzione di una definizione di ciò che s'intende per "maggioranza semplice" in seno al Consiglio, che si potrebbe formulare come segue:

"Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono".

Il Gruppo ha inoltre osservato che nella fase attuale dei lavori sembrerebbe che la maggioranza qualificata specifica prevista all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del TCE (62 voti e 10 Stati membri) quando il Consiglio non agisce su proposta della Commissione sia stata soppressa e che non sia quindi necessario indicare espressamente nelle basi giuridiche i casi di applicazione di questa maggioranza specifica.³

Atti adottati su proposta della Commissione

6. L'introduzione di una disposizione che generalizza il diritto di iniziativa della Commissione formulata come segue: *"Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione"* (progetto di articolo 18 paragrafo 2, CONV 691/03) implica la soppressione, nelle basi giuridiche, della formula *"su proposta della Commissione"* e l'inserimento, nei casi in cui un atto dell'Unione sia adottato da un'istituzione o un organo solo, di una formula che precisi che tale istituzione o organo può agire di propria iniziativa, senza che sia necessaria una proposta preliminare della Commissione.

³ Si tratta ad esempio dell'articolo 128 paragrafo 4 del TCE. Questa maggioranza specifica è inoltre prevista attualmente agli articoli 99 paragrafo 2 (primo e terzo comma), 99 paragrafo 4 (primo comma), 104 paragrafo 6, 107 paragrafo 6 lettera b), 119 paragrafo 2, 119 paragrafo 3 (secondo comma), 120 paragrafo 3, 207 paragrafo 2 (primo comma), 210, 215 (secondo comma), 223 (sesto comma), 224 (quinto comma), 225A (quinto comma), 247 paragrafo 3 (primo comma), 247 paragrafo 8, 248 paragrafo 4 (quinto comma), 258 (quarto comma), 259 paragrafo 1, 263 (quarto comma) e 276 paragrafo 1 del TCE. È parimenti prevista nei settori PESC (articolo 23, paragrafo 2 (terzo comma) TUE) e GAI (articolo 34, paragrafo 3 TUE). Queste disposizioni non sono trattate nella presente relazione (cfr. punto 6 del mandato complementare del 29 aprile 2003).

Tuttavia il mandato complementare del 29 aprile 2003 chiede il mantenimento della formula "su proposta della Commissione" nelle basi giuridiche che prevedono l'adozione di atti non legislativi. Il gruppo ritiene che questa indicazione possa comportare alcune difficoltà di interpretazione in merito alla portata della procedura generale di adozione degli atti su proposta della Commissione prevista dal progetto di articolo 18 paragrafo 2.

7. La formulazione del progetto di articolo 18 paragrafo 2 proposta dal Praesidium è molto ampia in quanto si riferisce a qualsiasi "atto dell'Unione", senza ulteriore precisazione sugli autori degli atti o sui tipi di atti. Questa formulazione pone problemi di applicazione e di certezza del diritto.

Per evitare questi problemi e per non contemplare casi che esulano dall'obiettivo perseguito, bisognerebbe formulare questa regola generale in modo più preciso.

Si suggerisce pertanto di limitarne l'applicazione ai soli atti legislativi del Parlamento europeo e/o del Consiglio e agli atti non legislativi del Consiglio, evitando di contemplare gli atti adottati da altre istituzioni o organi (Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti, Banca europea per gli investimenti, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni, mediatore, agenzie ecc.).

Si suggerisce inoltre di indicare espressamente i tipi di atti cui questa regola si applica (leggi, leggi quadro, regolamenti, decisioni e raccomandazioni, ad esclusione delle misure organizzative e di funzionamento interno, delle decisioni procedurali ecc.). Per le misure interne e procedurali si suggerisce di prevedere un articolo specifico.

8. Le disposizioni suggerite potrebbero essere formulate come segue:

"Qualsiasi legge o legge quadro europea nonché i regolamenti europei, le decisioni europee o le raccomandazioni del Consiglio sono adottati su proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente."

"Ogni istituzione adotta di propria iniziativa le misure organizzative e di funzionamento interno che la riguardano nonché le decisioni procedurali."

Di conseguenza, in tutti i casi in cui le basi giuridiche prevedono che gli atti in questione siano adottati su iniziativa, su raccomandazione o su richiesta di uno Stato membro, di un'istituzione o di un organo, ciò costituisce un caso in cui "la Costituzione dispone diversamente", vale a dire che l'atto in questione non dev'essere adottato su proposta della Commissione.

Lo stesso vale per i casi in cui le basi giuridiche prevedono l'approvazione di un progetto di atto da parte di un'istituzione. Anche qui si tratta di un caso in cui "la Costituzione dispone diversamente" e l'approvazione non dev'essere data su proposta della Commissione.

Infine la disposizione di cui sopra, grazie alla formulazione più precisa, darebbe una portata più ampia alla regola generale dell'adozione degli atti su proposta della Commissione, permettendo di sopprimere nelle basi giuridiche che prevedono l'adozione di atti non legislativi la formula "su proposta della Commissione" e di eliminare così le difficoltà interpretative illustrate al precedente punto 6.

9. Quanto alla redazione della formula tipo da inserire nelle basi giuridiche per indicare che l'istituzione può agire da sola, il gruppo suggerisce di ricorrere alla formula "di propria iniziativa".

Tuttavia, nei (pochi) casi in cui l'istituzione è obbligata ad agire, gli esperti del Servizio giuridico del Consiglio ritengono opportuno adottare la formula *"senza proposta della Commissione"* per non indurre a credere che l'istituzione possa scegliere di propria iniziativa se agire o meno. Si tratta in particolare (fatto salvo un esame delle disposizioni dei capitoli non esaminati dalla presente relazione) dei casi in cui si prevede che un'istituzione designi una personalità per esercitare una carica dell'Unione (mediatore e alto rappresentante per la PESC) o del caso dell'adozione del regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare (articolo 187 TCE).⁴

Ripartizione delle basi giuridiche tra atti legislativi e atti non legislativi

10. La formulazione della maggior parte delle basi giuridiche è stata modificata a seguito, da un lato, dell'introduzione della regola generale della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e della procedura di adozione degli atti su proposta della Commissione e, dall'altro, della ripartizione delle basi giuridiche effettuata dal Praesidium tra quelle che prevedono l'adozione di atti legislativi (in codecisione o no) e quelle che prevedono l'adozione di atti non legislativi.
11. Il gruppo ha dunque adattato la redazione delle varie basi giuridiche in base alle indicazioni fornite al punto 14 del mandato del 29 aprile che chiede al gruppo *di procedere, per quanto riguarda le basi giuridiche che prevedono atti legislativi, alla soppressione di qualsiasi elemento di procedura, limitandosi alla menzione di legge e legge quadro, e di mantenere per tutte le basi giuridiche che non prevedono atti legislativi la menzione "su proposta della Commissione"*⁵ Il gruppo ha inoltre indicato per ciascuna base giuridica quali tipi di atti possono essere adottati.
12. Il gruppo ha convenuto di suggerire le seguenti formule tipo da inserire, secondo i casi, nelle varie basi giuridiche:
- per i casi di codecisione, la formula ***"La legge o la legge quadro europea [stabilisce le misure.../disciplina/facilita..., ecc.]"***;
 - per i casi in cui il Parlamento europeo o il Consiglio adottano da soli una legge o una legge quadro, la formula ***"Una legge o una legge quadro europea [del Parlamento europeo/del Consiglio] determina.../disciplina..., ecc."***;
 - per i casi di atti non legislativi del Consiglio, la formula classica immutata: ***"Il Consiglio, su proposta della Commissione"⁵, adotta [i regolamenti o le decisioni europee che definiscono.../che istituiscono.../che fissano...]"***.

⁴ Grazie alle formule di cui sopra, le incertezze giuridiche vengono ridotte ma secondo gli esperti del Servizio giuridico del Consiglio non si può garantire che ogni incertezza sia eliminata.

⁵ Su questa istruzione si vedano le precedenti osservazioni relative agli ultimi commi dei punti 6 e 8.

13. Talvolta devono sussistere certi elementi di procedura quali i riferimenti alle consultazioni obbligatorie di altre istituzioni o di organi.
14. In alcuni casi, benché la base giuridica lasci apparentemente la libera scelta del tipo di atto, il gruppo suggerisce un solo tipo di atto tenuto conto del contesto preciso della base giuridica in questione, che permette in realtà l'adozione di un solo tipo di atto. È il caso degli articoli 72, 161 (secondo comma) e 166 paragrafo 1 del TCE.
15. In seguito a questa ripartizione e all'identificazione in ciascuna base giuridica dei tipi di atti da adottare, l'uso del termine "misure", che di solito designa nei trattati i casi di libera scelta del tipo di atto, è stato limitato ai casi di riferimenti generali agli atti o alle disposizioni adottati in un certo settore (ad esempio articoli 14 paragrafo 1 o 18 paragrafo 3 del TCE).
16. In alcuni casi il gruppo suggerisce di adattare una base giuridica benché essa non figuri in nessuno degli elenchi allegati al mandato del 29 aprile (cfr. articoli 59 e 175 paragrafo 2 del TCE).
17. Infine l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del TCE, che prevede la base giuridica in materia di agricoltura, non è stato adattato per il fatto che, secondo il mandato del 29 aprile, il Praesidium deve ancora effettuare la ripartizione tra ciò che rientra nel legislativo e ciò che rientra nel non legislativo.
18. Del resto il gruppo osserva che gli articoli 93 del TCE (base giuridica in materia di fiscalità indiretta) e 187 del TCE (base giuridica in materia di associazione dei paesi e territori d'oltremare) non figurano negli elenchi riguardanti la ripartizione, allegati al mandato del 29 aprile 2003.

Impatto delle nuove disposizioni di applicazione generale sul diritto secondario

19. Il gruppo di esperti richiama l'attenzione del Praesidium e della Convenzione sulla necessità di disciplinare, nella Costituzione, due questioni legate all'effetto della regola generale della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e della procedura di adozione degli atti su proposta della Commissione.
20. La prima questione riguarda il rapporto tra la procedura di adozione degli atti su proposta della Commissione e il progetto di articolo 28 paragrafo 2 (CONV 571/03) relativo agli atti esecutivi che prevede che si possano delegare poteri esecutivi al Consiglio in certi casi.

Se non si apportano precisazioni al progetto di articolo 28 paragrafo 2 o in altri punti della Costituzione, l'effetto della norma generale sarà che in questi casi il Consiglio dovrà agire su proposta della Commissione. Se la Convenzione desiderasse lasciare al legislatore la possibilità di consentire al Consiglio di adottare atti esecutivi senza proposta della Commissione, occorrerebbe specificarlo, ad esempio con una formula di questo genere: *"Gli atti giuridici che contengono una base giuridica per l'adozione di misure esecutive da parte del Consiglio precisano caso per caso la procedura decisionale applicabile"*.

21. La seconda questione riguarda l'effetto di queste norme generali sul diritto vigente.

Benché la questione riguardi anche altre nuove norme che saranno inserite nella Costituzione, essa presenta qui un'importanza particolare, che sarebbe ancora maggiore se non fosse precisata la formulazione attuale del progetto di articolo 18 paragrafo 2, che riguarda qualsiasi "atto dell'Unione".

Sarebbe quindi necessario che la Convenzione prevedesse, ad esempio in un capitolo dedicato agli effetti dell'entrata in vigore della Costituzione sull'ordinamento giuridico attuale dell'Unione, una disposizione transitoria che disciplinasse gli effetti di queste nuove disposizioni generali sul diritto derivato esistente.

In mancanza di una siffatta disposizione, le due nuove norme si applicherebbero automaticamente a tutti gli atti esistenti.

Per tale disposizione transitoria si potrebbero prendere in considerazione varie opzioni. Ad esempio:

- prevedere una clausola generale che permetta l'adattamento in blocco del diritto vigente a tutte le nuove norme della Costituzione, sull'esempio di quanto previsto negli atti d'adesione dei nuovi Stati membri;
- prevedere che queste nuove norme non si applichino agli atti del passato che continuerebbero a essere disciplinati dalle disposizioni precedentemente in vigore; le istituzioni autrici degli atti deciderebbero caso per caso, sull'esempio di quanto previsto dall'articolo 4 della decisione "comitatologia" del 1987, di adattare l'atto alle nuove norme o di mantenere le procedure così come sono introducendovi formule che permettano di derogare alle nuove norme.

22. Il gruppo è disposto, se il Praesidium lo desidera, a suggerire testi giuridici per la soluzione del problema.

C. Soppressione dello strumento della convenzione tra Stati membri - proposte di redazione per gli articoli 20, 186 e 293 TCE

23. Il mandato complementare del 2 aprile 2003 prevede altresì di "sopprimere lo strumento della convenzione", ossia gli accordi conclusi tra Stati membri, per sostituirli con atti dell'Unione (articoli 20, 186 e 293 TCE).
24. L'attuale articolo 20 del TCE, base giuridica per la tutela diplomatica e consolare dei cittadini, potrebbe essere formulato come segue (tenendo presente che la prima frase dell'articolo è ripresa dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I ⁶):

~~Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per per garantire detta la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione negli Stati terzi prevista all' [articolo (...)]~~ ⁷.

La/una legge o la/una legge quadro europea [... la Convenzione determinerà se l'atto debba essere adottato in codecisione o dal solo Consiglio e secondo quale regola di voto...] può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela.

25. L'attuale articolo 186 TCE, base giuridica per la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare, potrebbe essere formulato come segue:

Opzione A - Passaggio al regime dell'articolo 187 TCE

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri è disciplinata da misure adottate conformemente all'articolo 187.

⁶ Cfr. articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino, CONV 528/03.

⁷ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I.

Opzione B - Allineamento del trattamento dei lavoratori a quello di cui all'articolo 183, paragrafo 5 TCE per i lavoratori autonomi

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori ~~sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri~~ è regolata conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al [capo] relativo alla libera circolazione dei lavoratori e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'[articolo 187].

26. Per quanto concerne l'attuale articolo 293 del TCE, che prevede l'adozione di convenzioni tra Stati membri in quattro settori:

- il primo trattino (*"la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini"*) è obsoleto, in quanto questi diversi elementi o sono contemplati dalle varie basi giuridiche del TCE attuale o sono esclusi dal campo di applicazione del trattato. Esso potrebbe pertanto essere soppresso;
- il secondo trattino (*"l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità"*) sembra essere contemplato dalle misure di ravvicinamento delle legislazioni che attualmente possono essere adottate in base all'articolo 94 TCE e potrebbe pertanto essere soppresso.

Se la Convenzione ritenesse necessario creare una base giuridica specifica, questa potrebbe essere così formulata :

La/una legge o la/una legge quadro europea [...la Convenzione determinerà se l'atto debba essere adottato in codecisione o dal solo Consiglio e secondo quale regola di voto...] **stabilisce misure per eliminare la doppia imposizione dei cittadini degli Stati membri nell'Unione.**

- il terzo trattino (*"il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse"*), fatta salva una verifica tecnica più approfondita, pare essere contemplato dalle misure di ravvicinamento delle legislazioni che attualmente possono essere adottate in base all'articolo 95 TCE. Esso potrebbe pertanto essere soppresso;
- il quarto trattino (*"la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali"*) è obsoleto, poiché è contemplato dalle misure di cooperazione giudiziaria in materia civile che attualmente possono essere adottate in base all'articolo 65 TCE. Esso potrebbe pertanto essere soppresso.

D. Aggiunta del termine "pesca" nel titolo del capo "agricoltura" - proposte di redazione (articolo 32 TCE)

27. Per tener conto del riferimento alla pesca nel titolo del capo "agricoltura" (che si applica già alla pesca, ma ciò non emerge chiaramente dal testo attuale), si propone d'inserire un nuovo articolo 31bis, la cui ultima frase dovrebbe essere oggetto di una verifica tecnica, e di modificare lievemente il paragrafo 1 dell'articolo 32:

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 31bis

L'Unione stabilisce ed attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca.

Articolo 32

1. Il mercato ~~comune~~ interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli, si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. (...)

E. Altri adattamenti tecnici

28. Conformemente al mandato del 2 aprile 2003, il gruppo di esperti ha inoltre proceduto ai vari adattamenti tecnici richiesti, in particolare:
- fusione di disposizioni (fusione dei due paragrafi dell'articolo 19 TCE e fusione dei due comma del paragrafo 2 dell'articolo 80 TCE);
 - inserimento del capo sull'associazione dei paesi e territori d'oltremare come nuovo capo "A bis" nella struttura del volume I, ossia tra il capo A sulle politiche e azioni interne e il capo B sull'azione esterna;
 - adattamento della terminologia relativa al Parlamento europeo (sostituzione dei termini "*parere conforme*" con "*approvazione*"; soppressione dell'aggettivo "*assoluta*" per indicare la maggioranza dei suffragi espressi, ossia la maggioranza semplice del Parlamento; riunioni del Parlamento europeo in "*tornata straordinaria*");
 - sostituzione delle abbreviazioni "BCE" e "SEBC" con le denominazioni ufficiali;
 - sostituzione dei termini "valori comuni" di cui all'articolo 16 TCE con la formula indicata nel mandato.

Christian PENNERA

Thérèse BLANCHET

Alain VAN SOLINGE

Kieran BRADLEY

Emer FINNEGAN

Paolo STANCANELLI

Mandato complementare del 2 aprile 2003

LA CONVENZIONE EUROPEA

Bruxelles, 2 aprile 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

**Mandato complementare del gruppo di esperti
designati dai servizi giuridici
delle tre istituzioni**

1. Nella riunione del 2 aprile 2003 il Praesidium ha esaminato le proposte avanzate dal gruppo di esperti nella relazione del 13 marzo 2003 (cfr. doc. CONV 618/03, pagg. 175-187), ad eccezione di quelle di cui ai punti 29, 30, 31 e 32.
2. In seguito a tale esame, il Praesidium ha convenuto di conferire al gruppo un mandato complementare per attuare alcune proposte alle quali il Praesidium ha deciso di dare seguito. Per quanto riguarda le proposte di cui ai punti 29, 30, 31 e 32, considerato che il Praesidium non le ha ancora esaminate, il seguito da dare loro sarà oggetto, se del caso, di un nuovo mandato complementare del Praesidium.
3. Il Praesidium invita il gruppo a dare seguito alle proposte seguenti:

a) Fusione degli articoli 70 e 80 TCE

Il Praesidium ha deciso di dare seguito a questa proposta adottando l'opzione a) (pag. 179).

b) Impiego delle abbreviazioni

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alla proposta del gruppo (pag. 176); le abbreviazioni figuranti nella parte II della Costituzione devono essere sostituite dalla denominazione ufficiale.

c) Procedure decisionali

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alle seguenti proposte del gruppo (pagg. 184 e 185):

- i) sostituire la regola di voto attuale secondo cui "le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono" (art. 205, par. 1) con la formula "le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza qualificata". Si invita il gruppo a procedere ai necessari adattamenti tecnici delle basi giuridiche per tener conto di questa nuova regola;

- ii) per quanto riguarda il Parlamento europeo, sostituire il termine "parere conforme" con "approvazione" ("consent" in inglese);
- iii) considerato che il Praesidium ha deciso di prevedere in un articolo della Costituzione dedicato alla Commissione una formula ai cui sensi "salva disposizione contraria espressa, un atto dell'Unione può essere adottato soltanto su proposta della Commissione", si invita il gruppo a procedere ai necessari adattamenti tecnici delle varie basi giuridiche che prevedono che il Consiglio delibera su proposta della Commissione;
- iv) per quanto riguarda il Parlamento europeo, sostituire i termini "maggioranza assoluta" con "maggioranza dei suffragi espressi" e i termini "maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo" con "maggioranza dei membri che lo compongono".

d) Associazione dei paesi e territori d'oltremare

Il Praesidium ha deciso di mantenere la parte quarta del trattato CE come parte indipendente nella parte II della Costituzione.

e) Fusione di talune disposizioni

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alla proposta di fondere i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, con l'invito ad aver cura che la formulazione della disposizione risultante dalla fusione tenga debitamente conto delle specificità di ciascuno dei due settori.

f) Soppressione di talune disposizioni

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alle conclusioni del gruppo IX sull'opportunità di sopprimere lo strumento della convenzione (cfr. artt. 20 TUE e 186, 293 TCE) e di sostituirlo con regolamenti o decisioni del Consiglio. Ha pertanto deciso di sopprimere l'articolo 293 TCE. Si invita il gruppo ad attuare tali proposte e ad esaminare l'eventuale necessità di creare una base giuridica specifica per i settori contemplati da detta disposizione che non siano contemplati da altre disposizioni della Costituzione. Questa eventuale nuova base giuridica dovrebbe prevedere come strumento il regolamento del Consiglio.

g) Sostituzione dei termini "valori comuni" di cui all'articolo 16 TCE

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alla proposta del gruppo sostituendo i termini "nell'ambito dei valori comuni" di cui all'articolo 16 TCE con i termini "in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore".

- 4. Il Praesidium ha inoltre approvato le proposte del gruppo di esperti che quest'ultimo ha già attuato e che figurano in allegato alla presente nota.

PROPOSTE GIA' ATTUATE
DAL GRUPPO DI ESPERTI

1. Struttura della parte II

Il gruppo di esperti (pag. 177) ha segnalato che alcune disposizioni non trovano collocazione nella struttura del 28 ottobre 2002, ad esempio alcune disposizioni di applicazione generale (articolo 3, paragrafo 2 e articoli 6, 16, 295 e 296 del trattato CE) e le disposizioni sulla non discriminazione e sulla cittadinanza (articoli 12, 13 e da 18 a 22), sulla fiscalità (articoli da 90 a 93), sulla cooperazione doganale (articolo 135) o sulla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (articolo 181 A). Il Gruppo ha quindi avanzato suggerimenti per la loro collocazione nella parte II.

2. Soppressione delle disposizioni obsolete

Il gruppo propone (pag. 178) di sopprimere, in quanto obsolete, alcune disposizioni del trattato CE che fanno riferimento a date o avvenimenti superati (l'articolo 14 e l'articolo 93 del TCE, che fanno riferimento al 31 dicembre 1992, data prevista per l'instaurazione del mercato interno, e l'articolo 37, paragrafo 1 del TCE che fa riferimento a una conferenza tenutasi a Stresa nel 1958 e i cui risultati sono ormai parte dell'acquis).

3. Riordino di taluni articoli

Il gruppo ha proposto (pagg. 182 e 183) il riordino, limitato, di taluni articoli:

- a. collocare l'articolo 4 del TCE in apertura del titolo "*Politica economica e monetaria*";
- b. collocare gli articoli 14 e 15 del TCE in apertura di un titolo o capo nuovo sul mercato interno, che inglobi anche gli articoli 94-97 del TCE;
- c. completare il titolo II "*Agricoltura*" del trattato CE aggiungendo "*e pesca*", per rispecchiare nel titolo il campo d'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1 del TCE, e adattare di conseguenza il testo di quest'articolo.

4. Sessioni annuali del Parlamento europeo

Il gruppo propone (pag. 187) di sostituire la formula di cui al secondo comma dell'articolo 196 del TCE "*il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria...*", che potrebbe essere fonte di confusione per il cittadino, con la formula contenuta nel regolamento del Parlamento europeo dal 1958, ossia "*la tornata*".

Mandato complementare del 29 aprile 2003

LA CONVENZIONE EUROPEA
IL SEGRETARIO GENERALE

Bruxelles, 2 aprile 2003

**Secondo mandato complementare del gruppo di esperti
designati dai servizi giuridici
delle tre istituzioni**

Atti giuridici e procedure

1. Nella riunione del 2 aprile 2003 il Praesidium ha esaminato le proposte avanzate dal gruppo di esperti nella relazione del 13 marzo 2003. In seguito a tale esame, il Praesidium ha convenuto di conferire al gruppo un mandato complementare per attuare alcune proposte alle quali il Praesidium ha deciso di dare seguito. Tale mandato indicava che il seguito da dare alle proposte di cui ai punti 29, 30, 31 e 32 della succitata relazione, non ancora esaminate dal Praesidium, sarebbe stato oggetto, se del caso, di un nuovo mandato complementare del Praesidium.
2. Nella riunione del 10 aprile 2003 il Praesidium ha esaminato le questioni inerenti al punto 29 "Denominazione degli atti legislativi" e ai punti 30, 31 e 32 "Ripartizione fra atti legislativi e non legislativi del Consiglio".
3. In tale occasione, il Praesidium ha deciso di prevedere una ripartizione fra atti legislativi (articolo 25) e atti non legislativi direttamente adottati in base alla Costituzione (articolo 26) e, all'interno del primo gruppo, fra le basi giuridiche che in futuro dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria e quelle che sarebbero adottate dal Parlamento o dal Consiglio con la partecipazione dell'altro ramo dell'autorità legislativa. Le conclusioni del Praesidium si desumono dagli elenchi riportati in **allegato**.
4. Per quanto concerne gli atti legislativi, il sistema descritto dal progetto di articolo 25 implica che questi sono sempre adottati dal legislatore. Di norma, essi sono adottati congiuntamente e su base di parità da entrambi i rami dell'autorità legislativa, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui al progetto di articolo 25. In taluni casi specifici, tuttavia, essi sono adottati, secondo procedure legislative speciali, dal Parlamento con un certo grado di partecipazione del Consiglio, oppure dal Consiglio (che agisce in qualità di legislatore, vale a dire nel rispetto delle regole di trasparenza e di sussidiarietà), con un certo grado di partecipazione del Parlamento.

5. Alla luce degli emendamenti e del dibattito in plenaria, nonché della relazione del gruppo di esperti del 13 marzo 2003, il Praesidium è giunto alla conclusione che la qualifica "legislativa" riferita ad una procedura che costituisce la regola generale può indurre in errore, poiché appare come il criterio determinante e non come la conseguenza del carattere "legislativo" dell'atto. Il Praesidium ha deciso di precisarne la portata, quale procedura legislativa di diritto comune, qualificandola come "procedura legislativa ordinaria", allo scopo di non escludere il carattere legislativo degli atti che, in misura molto ridotta, sarebbero adottati (laddove la Convenzione decida in tal senso) dal Parlamento o dal Consiglio, con un certo grado di partecipazione dell'altro ramo dell'autorità legislativa, in virtù di procedure legislative ma speciali.
6. Le basi giuridiche oggetto di progetti di articoli e dei dibattiti in corso nel quadro della Convenzione e dei circoli di discussione non sono state prese in considerazione nel presente documento. E' nell'ambito di tali dibattiti e lavori specifici sulle diverse materie che devono essere determinati il carattere legislativo o meno delle basi giuridiche e quindi la procedura corrispondente. Questo vale per le disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per quelle relative alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado, per le disposizioni finali e quelle concernenti l'azione esterna, le finanze, le istituzioni, l'appartenenza all'Unione e la vita democratica. Le procedure decisionali dell'Unione economica e monetaria devono formare oggetto di un esame globale distinto, per assicurarne la coerenza.
7. La sezione I dell'allegato comprende le basi giuridiche già soggette attualmente alla procedura legislativa ordinaria e il cui carattere legislativo non è pertanto in discussione. Essa contiene inoltre le basi giuridiche direttamente contemplate dalle conclusioni del Gruppo IX "Semplificazione".
8. La sezione II riguarda le basi giuridiche cui potrebbe essere estesa la procedura legislativa ordinaria. Il Praesidium considera che si tratti di atti di natura legislativa con riguardo ai criteri definiti dal Gruppo "Semplificazione".
9. La sezione III enuncia le basi giuridiche in virtù delle quali gli atti, nonostante abbiano un carattere legislativo, sono adottati dal Parlamento o dal Consiglio, con gradi differenti di partecipazione dell'altro ramo dell'autorità legislativa.
10. La sezione IV contiene l'elenco degli atti non legislativi. Si tratta di basi giuridiche che rispondono ai criteri enunciati dal Gruppo IX.
11. Il gruppo di esperti è invitato a dare seguito alle decisioni del Praesidium per quanto attiene ai seguenti aspetti.
 - a) Il gruppo di esperti è invitato ad indicare, per ciascuna base giuridica della parte terza della Costituzione, gli strumenti da utilizzare. Trattasi della legge e della legge quadro per le basi giuridiche di cui alle sezioni I, II e III menzionate sopra. La legge sostituisce il regolamento e la legge quadro la direttiva. Per quanto concerne la sezione IV, il regolamento sostituisce il regolamento e la direttiva, mentre la decisione rimane una decisione.
 - b) Laddove il trattato attuale non preveda uno strumento concreto, ma si riferisca in generale a "misure", occorre lasciare la scelta fra "legge o legge quadro" per le basi giuridiche di cui alle sezioni I, II e III e fra "regolamento e decisione" per le basi giuridiche di cui alla sezione IV.

- c) Il termine "misure", utilizzato dal gruppo di esperti ogni volta che lo strumento non è precisato nel trattato, comprende anche le raccomandazioni. Esse saranno contemplate da una disposizione orizzontale nel titolo V della Costituzione (nella nuova versione), secondo cui: "qualora l'adozione di atti giuridicamente obbligatori sia prevista dalla Costituzione, le istituzioni possono adottare altresì raccomandazioni."
- d) Il progetto di articolo 25 enuncia gli aspetti della procedura legislativa ordinaria: decisione congiunta del Parlamento e del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con un rinvio all'articolo (ex 251). Di conseguenza, verrebbe meno la necessità di menzionare tutti questi elementi in ciascuna base giuridica allorché si applica la procedura legislativa ordinaria. Il gruppo di esperti è invitato ad esaminare la possibilità di semplificare la formulazione delle basi giuridiche che prevedono l'adozione di atti legislativi secondo la procedura legislativa ordinaria, sostituendo gli aspetti procedurali con la semplice menzione della legge o legge quadro.
- e) Gli elenchi delle basi giuridiche implicano a loro volta talune modifiche procedurali. Il gruppo di esperti è invitato a dare seguito anche a tali cambiamenti.

Documento di lavoro del 16 aprile 2003: diritto d'iniziativa della Commissione

- 12. Il gruppo di esperti ha presentato al Praesidium un documento di lavoro che dà seguito a tutti i punti del mandato complementare del 2 aprile 2003, ad esclusione della lettera c), punto iii) relativo all'inclusione di una regola generale ai cui sensi "salva disposizione contraria espressa, un atto dell'Unione può essere adottato soltanto su proposta della Commissione".
- 13. Nel frattempo, il Praesidium ha presentato alla Convenzione un progetto di titolo IV sulle istituzioni. Tale progetto sancisce la regola secondo cui "salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione".¹
- 14. Tenuto conto, da un lato, di questa disposizione generale e, dall'altro, delle argomentazioni formulate dagli esperti giuridici, il gruppo è invitato a:
 - mantenere, per tutte le basi giuridiche che non prevedono atti legislativi, la formula "su proposta della Commissione",
 - procedere, per quanto concerne le basi giuridiche che prevedono atti legislativi, alla soppressione di qualsiasi aspetto procedurale, limitandosi alla menzione della legge o legge quadro.

¹ Progetto di articolo 18, paragrafo 2 (CONV 691/03).

Termine del secondo mandato complementare

15. Vista l'accelerazione dei lavori della Convenzione, il gruppo di esperti è invitato a dare seguito al presente secondo mandato complementare e a presentare, l'8 maggio 2003, le sue conclusioni al Praesidium, tramite il Segretariato della Convenzione.

I. ATTI LEGISLATIVI - PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

- Regole volte a vietare ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Articolo 12.
- Misure di incentivazione in materia di non discriminazione. Articolo 13, paragrafo 2.
- Disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Articolo 18, paragrafo 2.
- Libera circolazione dei lavoratori. Articolo 40.
- Diritto di stabilimento. Articolo 44.
- Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime particolare per i cittadini degli altri Stati membri nell'esercizio del diritto di stabilimento. Articolo 46, paragrafo 2.
- Diritto di stabilimento in relazione alle attività non salariate. Articolo 47, fine del secondo paragrafo.
- Servizi. Articolo 55.
- Norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; condizioni alle quali vettori non residenti possono fornire servizi di trasporto in uno Stato membro; misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti. Articolo 71, paragrafo 1.
- Estensione alla navigazione marittima e aerea delle norme procedurali di cui all'articolo 71, paragrafo 1. Articolo 80, paragrafo 2.
- Misure di armonizzazione relative al mercato interno. Articolo 95, paragrafo 1.
- Misure di incentivazione dell'occupazione. Articolo 129.
- Cooperazione doganale. Articolo 135.
- Politica sociale: lettere a), b), e), h), i), j) e k) del paragrafo 1 e secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 137 (attualmente: la parte dell'articolo di cui trattasi è già soggetta alla procedura legislativa, l'altra parte -v. oltre - potrà esserlo a seguito di una decisione del Consiglio all'unanimità)
- Politica sociale (parità di opportunità, trattamento e retribuzione). Articolo 141.
- Applicazione delle decisioni relative al Fondo sociale europeo. Articolo 148.
- Istruzione. Articolo 149, paragrafo 4 (eccetto le raccomandazioni).
- Formazione professionale (misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 150). Articolo 150, paragrafo 4.
- Sanità pubblica (condizioni minime di qualità e sicurezza degli organi, misure nei settori veterinario e fito-sanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica). Articolo 152, paragrafo 4.
- Protezione dei consumatori. Articolo 153, paragrafo 4.
- Reti transeuropee, orientamenti. Articolo 156, primo comma.
- Altre misure relative alle reti transeuropee. Articolo 156.
- Industria. Articolo 157, paragrafo 3.
- Misure nel settore della coesione economica e sociale. Articolo 159.
- Decisioni d'applicazione relative al FESR. Articolo 162.
- Programma quadro di ricerca. Articolo 166.
- Adozione delle misure di cui agli articoli 167, 168 e 169 - ricerca. Articolo 172.
- Ambiente (azioni comunitarie per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174). Articolo 175, paragrafo 1.

- Programma d'azione in altri settori ambientali. Articolo 175, paragrafo 3.
- Cooperazione allo sviluppo. Articolo 179.
- Statuto e norme finanziarie dei partiti politici a livello europeo. Articolo 191.
- Principi generali in materia di trasparenza. Articolo 255, paragrafo 2.
- Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità. Articolo 280, paragrafo 4.
- Statistiche. Articolo 285, paragrafo 1.
- Istituzione di un organo di controllo indipendente per la protezione dei dati. Articolo 286, paragrafo 2.

Basi giuridiche direttamente indicate nelle conclusioni del gruppo "Semplificazione" che dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria

- Mercato interno (misure di sicurezza sociale per i lavoratori migranti comunitari). Articolo 42 (attualmente il Consiglio delibera all'unanimità) ¹.
- Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Coordinamento dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Articolo 47 (attualmente il Consiglio delibera all'unanimità).
- Cultura. Articolo 151 (eccetto le raccomandazioni) *(attualmente il Consiglio delibera all'unanimità).*
- Fondi strutturali e fondo di coesione (a decorrere dal 2007). Articolo 161 (attualmente: maggioranza qualificata nel 2007 e parere conforme).

¹ Il Praesidium propone la modifica della procedura, vale a dire, il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata, in quanto ritiene che questo articolo non implichi misure di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri.

II. DISPOSIZIONI CHE POTREBBERO ESSERE SOGGETTE ALLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Procedura attuale: maggioranza qualificata al Consiglio e parere semplice del Parlamento

- Normativa in materia di politica agricola comune. Articolo 37, paragrafo 2.²
- Liberalizzazione dei servizi. Articolo 52, paragrafo 1.
- Disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti la cui applicazione potrebbe pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione. Articolo 71, paragrafo 2.
- Politica sociale: lettere d) f) e g) del paragrafo 1 e secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 137 (secondo il trattato in vigore, gli aspetti ivi considerati potranno essere sottoposti alla procedura di codecisione a seguito di una decisione del Consiglio all'unanimità).
- Modalità di controllo delle competenze di esecuzione. Articolo 202 (progetto di articolo 28).
- Adozione dei regolamenti finanziari (a decorrere dal 2007). Articolo 279, paragrafo 1.
- Definizione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Articolo 283.

Procedura attuale: maggioranza qualificata al Consiglio

- Esclusione in uno Stato membro di talune attività dall'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento. Articolo 45, secondo comma.
- Estensione del beneficio delle disposizioni relative alla prestazione di servizi ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità. Articolo 49, secondo comma.
- Adozione di altre misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti. Articolo 57, paragrafo 2, prima parte.
- Adozione di direttive intese a eliminare le distorsioni all'interno del mercato comune. Articolo 96, secondo comma.

Procedura attuale: unanimità al Consiglio e parere semplice del Parlamento

- Modifica di taluni articoli del protocollo sullo statuto della BEI. Articolo 266.

² Occorrerà precisare, in un secondo tempo, quali aspetti della politica agricola devono essere considerati legislativi e quali devono essere considerati non legislativi.

III. ATTI LEGISLATIVI ADOTTATI SECONDO UNA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE

Atti adottati dal Parlamento europeo

- Statuto del mediatore Articolo 195.4 (*Procedura attuale: adozione da parte del Parlamento, con l'approvazione del Consiglio e previo parere della Commissione*)
- Statuto dei membri del Parlamento. Articolo 190.5 (*Procedura attuale: adozione da parte del Parlamento, con l'approvazione del Consiglio e previo parere della Commissione*)
- Modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Articolo 193 (*Procedura attuale: comune accordo del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Il Praesidium propone: adozione da parte del Parlamento, con l'approvazione del Consiglio e previo parere della Commissione*)

Atti che richiedono la ratifica nazionale

- Estensione dei diritti in materia di cittadinanza. Articolo 22 (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento. Il Praesidium propone di sostituire il parere semplice del Parlamento con un parere conforme*)
- Procedura elettorale uniforme. Articolo 190, paragrafo 4. (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio su proposta e previo parere conforme del PE*)

Atti aventi ripercussioni costituzionali negli Stati membri

- Misure volte a combattere le discriminazioni. Articolo 13.1 ³ (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento*)
- Cittadinanza: diritto di voto e di eleggibilità. Articolo 19. ³ (*Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento*)

Atti particolarmente sensibili sotto il profilo politico. ⁴ Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento

- Adozione di misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che comportino un regresso del processo di liberalizzazione previsto dalla legislazione comunitaria. Articolo 57, paragrafo 2 in fine ⁵. (*La procedura attuale non prevede il parere del Parlamento*)
- Armonizzazione delle legislazioni. Articolo 94 ⁵.

³ Anche se non esigono una ratifica a livello nazionale, queste due basi giuridiche hanno conseguenze dirette sulle disposizioni di natura costituzionale degli Stati membri.

⁴ Il Gruppo IX "Semplificazione" ha indicato per quanto concerne la questione della generalizzazione della procedura legislativa, che continuerebbero a sussistere eccezioni a tale regola in settori in cui la natura del tutto particolare dell'Unione esige procedure decisionali autonome (esigenza di ratifica) o in settori "particolarmente sensibili sotto il profilo politico" per gli Stati membri.

⁵ Queste tre disposizioni costituiscono eccezioni alle rispettive regole generali che prevedono la procedura legislativa: l'articolo 57.2 in fine costituisce l'eccezione alla regola generale dell'articolo 57.2, prima parte, l'articolo 94 costituisce l'eccezione all'articolo 95, se il Praesidium di seguito alla proposta del gruppo di esperti; l'articolo 175.2 costituisce l'eccezione all'articolo 175.1.

- Politica sociale: sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori. Lettera c) del paragrafo 1 e secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 137
- Disposizioni di natura fiscale, misure concernenti l'assetto territoriale e la destinazione dei suoli, misure aventi un'incidenza sull'approvvigionamento e la biodiversificazione energetici. Articolo 175, paragrafo 2 ⁵.

IV. ATTI NON LEGISLATIVI

Procedura attuale: maggioranza qualificata in seno al Consiglio e parere semplice del Parlamento

- Atti non legislativi della politica agricola. Articolo 37, paragrafo 2 ⁶
- Atti in materia di concorrenza. Articolo 83.
- Atti in materia di aiuti di stato. Articolo 89.
- Elaborazione degli orientamenti di cui devono tenere conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione, sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo. Articolo 128, paragrafo 2.
- Programmi specifici di ricerca. Articolo 166, paragrafo 4.
- Ricerca, creazione di imprese comuni. Articolo 172, paragrafo 1.
- Nomina dei membri della Corte dei conti. Articolo 247, paragrafo 3.

Procedura attuale: maggioranza qualificata in seno al Consiglio

- Orientamenti per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori del mercato interno. Articolo 14.3
- Determinazione dei dazi della tariffa doganale comune. Articolo 26.
- Abolizione delle discriminazioni nel settore dei trasporti. Articolo 75, paragrafo 3.
- Esoneri e rimborsi all'esportazione e tasse di compensazione applicabili alle importazioni fra Stati membri. Articolo 92.
- Raccomandazioni in materia di occupazione. Articolo 128, paragrafo 4.
- Applicazione degli altri accordi tra le parti sociali. Articolo 139, paragrafo 2.
- Raccomandazioni in materia di istruzione. Articolo 149, paragrafo 4, secondo trattino.
- Raccomandazioni nel settore della cultura. Articolo 151, paragrafo 5, secondo trattino. *(Attualmente: unanimità in seno al Consiglio. Il Praesidium propone di passare alla maggioranza qualificata affinché vi sia coerenza con le proposte relative alla legislazione di cui alla sezione I))*
- Raccomandazioni in materia di sanità pubblica. Articolo 152, paragrafo 4, in fine.
- Fissazione degli stipendi, delle indennità e delle pensioni dei membri della Commissione e della Corte di giustizia. Articolo 210.
- Decisione di non sostituire un commissario a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio. Articolo 215, secondo comma.
- Fissazione delle condizioni di impiego, degli stipendi, delle indennità e delle pensioni dei membri della Corte dei conti. Articolo 247, paragrafo 8.
- Nomina dei membri del CES e fissazione delle loro indennità. Articolo 259.
- Fissazione delle indennità dei membri del CES. Articolo 258, ultimo comma.
- Nomina dei membri del CdR e dei loro supplenti. Articolo 263, terzo comma.

⁶ Cfr. nota 2 a pagina 7.

Procedura attuale: unanimità in seno al Consiglio

- Decisioni relative alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato in materia di concorrenza. Articolo 88, paragrafo 2.
- Applicazione degli accordi conclusi tra parti sociali nei settori contemplati dall'articolo 137, paragrafo 3. Articolo 139, paragrafo 2.
- Fissazione del regime linguistico delle istituzioni della Comunità. Articolo 290.
- Modificazioni dell'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni relative al commercio o alla produzione di armi, munizioni e materiale bellico. Articolo 296, paragrafo 2.

Procedura attuale: maggioranza semplice in seno al Consiglio

- Comitato per l'occupazione. Articolo 130.
 - Comitato per la protezione sociale. Articolo 144.
 - Statuto dei comitati previsti dal trattato. Articolo 209.
-

● VOLUME I

PROGETTO PRELIMINARE DI TRATTATO COSTITUZIONALE

Parte seconda

Le politiche e l'attuazione delle azioni dell'Unione

* * *

*Testo delle disposizioni dei trattati CE e UE che segue la struttura del progetto
preliminare di trattato costituzionale del 28 ottobre 2002
(CONV 369/02)*

INDICE

PARTE SECONDA:

LE POLITICHE E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELL'UNIONE

	pagina
<u>[DISPOSIZIONI COMUNI]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	36
<u>[NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	37
A. POLITICHE E AZIONI INTERNE	42
A1. MERCATO INTERNO	42
I. Libera circolazione delle persone e dei servizi	43
1. I lavoratori	43
2. Libertà di stabilimento	45
3. Libera prestazione di servizi	48
4. Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone <i>(spostato al punto A4 "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia")</i>	
II. Libera circolazione delle merci	51
1. Unione doganale	51
<u>[1 bis Cooperazione doganale]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	52
2. Divieto delle restrizioni quantitative	52
III. Capitali e pagamenti	53
<u>[III bis Disposizioni fiscali]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	55
IV. Ravvicinamento delle legislazioni	56

A2. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA <i>(non riprodotto)</i>	59
A3. POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI	59
I. Regole di concorrenza	59
II. Politica sociale	65
III. Coesione economica e sociale	71
IV. Agricoltura e pesca	73
V. Ambiente	77
VI. Protezione dei consumatori	80
VII. Trasporti	80
VIII. Reti transeuropee	84
IX. Ricerca e sviluppo tecnologico	86
A4. SICUREZZA INTERNA SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA <i>(non riprodotto)</i>	90
A5. SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI SOSTEGNO	91
I. Impiego	91
II. Sanità pubblica	93
III. Industria	95
IV. Cultura	96
V. Istruzione, formazione professionale e gioventù	97

A.BIS ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE	99
B. AZIONE ESTERNA <i>(non riprodotto)</i>	102
C. DIFESA <i>(non riprodotto)</i>	102
D. FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE <i>(non riprodotto)</i>	102

* *

 *

PARTE SECONDA:

LE POLITICHE E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELL'UNIONE

[DISPOSIZIONI COMUNI]¹

Clausola 1 (ex articolo 3)

1. [...] ²

~~2.~~ L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** a norma ~~del presente articolo~~ **della presente Parte** mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. ³

Clausola 2 (ex articolo 6)⁴

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie~~ **dell'Unione** di cui ~~all'articolo 3~~ **alla presente Parte**, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

¹ Poiché il progetto preliminare di struttura del trattato costituzionale del 28 ottobre 2002 (CONV 369/02) non precisa la collocazione di talune disposizioni, queste ultime sono state inserite in diversi luoghi del testo con un titolo provvisorio in attesa di indicazioni più precise da parte della Convenzione. Inoltre, in generale, i titoli e le sezioni intermedie (esistenti o proposti) appaiono tra parentesi quadre in attesa di una struttura più definita.

² Questo paragrafo figura nell'addendum del presente documento.

³ Questo paragrafo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con l'articolo 6 (ambiente), o anche con le altre disposizioni dello stesso tipo sparse nei vari capitoli, ad esempio sotto una rubrica "disposizioni comuni". Si noti inoltre che i termini "la presente parte", qualora quest'ultima contemplasse materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro, amplierebbero il campo di applicazione del/dei paragrafo/i "orizzontale/i" in questione.

⁴ Questo articolo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con altri dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2). Per quanto concerne l'uso dei termini "la presente parte", vale la stessa osservazione di cui alla nota precitata.

Clausola 3 (ex articolo 16)

Fatti salvi gli articoli [73, 86 e 87], in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale ~~nell'ambito dei [valori comuni] dell'Unione~~ **in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore**⁵, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale ~~dell'Unione, la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

Clausola 4 (ex articolo 295)

Testo non riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Clausola 5 (ex articolo 296)⁶

Testo non riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

[NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA]⁷

Clausola 6 (ex articolo 12)

~~Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.~~

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali. La legge o la legge quadro disciplina il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità come previsto all'[articolo (...)]~~⁸.

⁵ Formula prevista dal mandato complementare del 2 aprile 2003.

⁶ La Convenzione potrebbe esaminare questo articolo nel quadro delle questioni relative alla difesa comune.

⁷ Si propone una nuova rubrica che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002 del progetto preliminare di trattato costituzionale (CONV 369/02).

⁸ Inserire rimando al progetto di articolo sulla non discriminazione in base alla nazionalità della parte I (articolo 6 CONV 528/03).

1. Fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** e nell'ambito delle competenze da esso ~~essa~~ conferite ~~alla Comunità~~ **all'Unione**, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere, una legge o una legge quadro del Consiglio può stabilire~~ i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**
2. In deroga al paragrafo 1, ~~il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta la legge o la legge quadro europea stabilisce~~ misure di incentivazione ~~comunitarie dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.~~

1. ~~Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.~~⁹
2. Quando un'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** risulti necessaria per raggiungere ~~questo~~ l'obiettivo, **di cui all'[articolo (...)]¹⁰, del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione** e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non abbia previsto poteri di azione a tal fine, ~~il Consiglio può adottare disposizioni~~ **la legge o la legge quadro europea può intese** a facilitare l'esercizio ~~dei diritti di cui al paragrafo 1~~ **di tale diritto**. ~~Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.~~
3. Il [paragrafo 2] non si applica alle ~~disposizioni~~ **misure** relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.¹¹

⁹ L'articolo 18, paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 1 CONV 528/03).

¹⁰ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, primo trattino CONV 528/03).

¹¹ Si propone di chiarire se questo paragrafo ha lo scopo di escludere qualsiasi competenza a titolo di quest'articolo nei settori elencati o se si tratta di escludere la codecisione o la sola maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Nel secondo caso, occorrerebbe che la Convenzione esaminasse l'opportunità di introdurre una base giuridica specifica per le misure di cui al paragrafo 3.

1. ~~Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto¹³ sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.~~

2. ~~Fatte salve le disposizioni dell'articolo~~ **Fatto salvo l'[articolo 190, paragrafo 4], e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; Una legge o una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede, previsto all'[articolo (...)]¹⁴. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.**

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita con riserva [dell'articolo 190, paragrafo 4] e delle misure adottate in applicazione di quest'ultima.

¹² Il testo fonde i paragrafi 1 e 2 e mantiene un riferimento all'articolo 190, paragrafo 4 concernente la procedura elettorale uniforme per i membri del Parlamento europeo, che sarà coperta dalla parte I. Questa disposizione riguarda il diritto (di voto/eleggibilità alle elezioni europee) e non la procedura di adozione delle disposizioni per l'esercizio di tale diritto (prevista in questa sede). Ora, il progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03), che contempla tale diritto, non fa più riferimento all'articolo 190. Così come proposto in questo testo, occorre quindi trasformare il riferimento all'articolo 190 in una frase separata in cui si specifichi che si applica soltanto al diritto di voto e di eleggibilità.

¹³ La prima frase dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

¹⁴ Inserire rimando all'articolo sul diritto di voto/eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo della parte I (articolo 7, paragrafo 2, CONV 528/03).

Clausola 10 (ex articolo 20)¹⁵

~~Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro~~ **adottano le disposizioni** necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta la tutela **diplomantica e consolare dei cittadini dell'Unione negli Stati terzi prevista all'[articolo (...)]**¹⁶.

La/una legge o la/una legge quadro [... la Convenzione stabilirà se l'atto dovrebbe essere adottato in codecisione o dal solo Consiglio e secondo quale regola di voto...] **può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela.**

Clausola 11 (ex articolo 21)¹⁷

~~Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.~~

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi in virtù dell'[articolo (...)]¹⁸, e ricevere una risposta nella stessa lingua, sono quelle elencate all'articolo 314. ~~di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua. Le istituzioni e gli organi di cui al presente articolo sono quelli elencati all'[articolo ...] e il mediatore.~~¹⁹

Clausola 12 (ex articolo 22)

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni dell'[articolo (...)]²⁰ e della [presente parte]. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

¹⁵ La prima frase dell'articolo 20 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino CONV 528/03). Testo proposto per dar seguito al mandato complementare del 2 aprile 2003 (soppressione dello strumento della Convenzione tra Stati membri).

¹⁶ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino CONV 528/03).

¹⁷ I primi due commi, che non sono operativi e si limitano a rimandare agli articoli 194 e 195, vanno soppressi, perché il diritto in essi sancito è enunciato nel progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino CONV 528/03).

¹⁸ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino – CONV 528/03).

¹⁹ Inserire rimando al progetto di articolo della parte I che conterrà l'elenco delle istituzioni e dei due organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni).

²⁰ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2 CONV 528/03).

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, ~~il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte~~ **nell'[articolo (...)]²¹ sono completati da una legge o una legge quadro europea del Consiglio**, di cui esso raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.**²²

²¹ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2 CONV 528/03).

²² Sostituire della consultazione con l'approvazione del Parlamento, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

PARTE TERZA

LE POLITICHE DELLA COMUNITÀ DELL'UNIONE

A. POLITICHE E AZIONI INTERNE ²³

A1. MERCATO INTERNO

Clausola 13 (ex articolo 14) ²⁴

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione adotta** le misure destinate all'instaurazione del mercato interno ~~nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del~~ **al** presente articolo e ~~degli~~ **agli** [articoli 15 e 26], ~~all'~~ [articolo 47, paragrafo 2,] e **agli** [articoli 49, 80, 93 e 95] e senza pregiudizio delle altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.
3. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, ~~definisce~~ **adotta i regolamenti o le decisioni europei** ²⁵ ~~a maggioranza qualificata~~ **le misure che definiscono** gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati. ²⁶

²³ Si noti che la struttura del progetto preliminare di trattato costituzionale (CONV 369/02) non prevedeva una collocazione specifica per le disposizioni relative a taluni settori, come l'energia, lo spazio, l'aiuto umanitario, la protezione contro le calamità e lo sport, che nel frattempo sono stati previsti nei progetti di articoli sulle competenze dell'Unione (CONV 528/03). La Convenzione dovrà pertanto indicare se e dove essa desidera inserire tali disposizioni.

²⁴ Si propone di inserire gli articoli 14 e 15 nel capo "mercato interno".

²⁵ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003. Visto il campo di applicazione di questo paragrafo, si propone di valutare se non sia opportuno prevedere piuttosto atti legislativi.

²⁶ Questo paragrafo sembra non essere mai stato utilizzato. Sopprimerlo?

Clausola 14 (ex articolo 15)²⁷

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'[articolo 14], la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, ~~nel corso del periodo di~~ **per l'instaurazione** del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le ~~disposizioni~~ **misure** appropriate.

Se queste ~~disposizioni~~ **misure** assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato ~~e comune~~ **interno**.

Clausola 15 (ex articolo 297)

Testo non riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Clausola 16 (ex articolo 298)

Testo non riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

1. I LAVORATORI

Clausola 17 (ex articolo 39)

1. ~~La libera circolazione dei lavoratori~~ **I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità è assicurata dell'Unione.**²⁸

2. ~~Essa implica l'abolizione di~~ **È vietata** qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.²⁹

3. **I lavoratori hanno il diritto**³⁰, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, ~~essa importa il diritto:~~

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,

²⁷ E' stato soppresso il riferimento al periodo di instaurazione del mercato interno. La soppressione di tale riferimento potrebbe tuttavia comportare il conferimento di un carattere permanente alle possibilità di deroga previste dall'articolo 15, e che potevano applicarsi soltanto durante il periodo in questione.

²⁸ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

²⁹ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

³⁰ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
 - d) di rimanere, a condizioni che ~~costituiranno~~ **sono** oggetto di regolamenti **europei di applicazione stabiliti adottati** dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. ~~Le disposizioni del~~ Il presente articolo non ~~sono applicabili~~ **si applica** agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Clausola 18 (ex articolo 40)

~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare** la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'[articolo 39]. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

La legge o la legge quadro europea mira, in particolare a:

- a) ~~assicurando~~ **assicurare** una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
- b) ~~eliminando~~ **eliminare** quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
- c) ~~abolendo~~ **abolire** tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
- d) ~~istituendo~~ **istituire** meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Clausola 19 (ex articolo 41)

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.³¹

Clausola 20 (ex articolo 42)

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta.~~ In materia di sicurezza sociale ~~le misure necessarie per la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'instaurazione del realizzare~~ la libera circolazione dei lavoratori³², attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.~~³³

2. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Clausola 21 (ex articolo 43)

Nel quadro ~~delle disposizioni che seguono del [presente capo]~~, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

³¹ Si propone di vagliare l'utilità di "ammodernare" questa disposizione prevedendo una competenza dell'Unione, con una natura da stabilire.

³² Questa base giuridica consente l'adozione di misure unicamente per i "lavoratori" intesi come lavoratori dipendenti. L'estensione del regolamento sulla sicurezza sociale ai lavoratori autonomi è avvenuta in base all'articolo 308 del TCE. Ove la Convenzione desiderasse limitare i casi di ricorso all'articolo 308, potrebbe valutare se sia opportuno prevedere, nel capo relativo allo stabilimento che si applica ai lavoratori autonomi, una base giuridica specifica che copra tale materia.

³³ Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14) e mandato complementare del 29 aprile 2003.

~~La libertà di stabilimento importa l'accesso~~ **I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro,** alle attività non salariate e ~~al loro esercizio, di esercitarle,~~ nonché ~~la costituzione e la gestione di imprese~~ **di costituire e gestire imprese,** in particolare ~~di società ai sensi dell'[articolo 48, secondo comma],~~ alle condizioni definite dalla legislazione ~~del paese~~ **dello Stato membro** di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del [capo] relativo ai capitali. ³⁴

Clausola 22 (ex articolo 44)

1. **La legge quadro europea stabilisce le misure per** ~~Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.~~

2. **Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione** esercitano le funzioni loro attribuite in virtù ~~delle disposizioni che precedono del paragrafo 1,~~ in particolare:

- a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
- b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** delle diverse attività interessate,
- c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
- d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
- e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiari situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'[articolo 33, paragrafo 2],

³⁴ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza. (cfr. anche l'articolo 39 sui lavoratori).

- f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
- g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'[articolo 48, secondo comma] per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
- h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Clausola 23 (ex articolo 45)

~~Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del II~~ presente capo **non si applica**, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, **alle** attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.³⁵

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione~~ **La legge o la legge quadro europea**³⁶ può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Clausola 24 (ex articolo 46)

1. ~~Le prescrizioni del II [presente capo] e le misure adottate in virtù di queste ultime del medesimo~~ lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative **degli Stati membri** che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive~~ **La legge quadro europea per il coordinamento delle coordina le suddette disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.**

Clausola 25 (ex articolo 47)³⁷

1. ~~Al fine di agevolare~~ **La legge quadro europea facilita** l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, ~~il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive.~~ **Essa è intesa:**

³⁵ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

³⁶ Passaggio alla codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

³⁷ Si propone di fondere i paragrafi 1 e 2 che seguono la stessa procedura (a seguito della soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio come indicato nella relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

- a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
- b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.

~~2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.~~³⁸

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Clausola 26 (ex articolo 48)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~, sono equiparate, ai fini dell'applicazione ~~delle disposizioni~~ del [presente capo], alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Clausola 27 (ex articolo 294)

Testo non riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003
--

3. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Clausola 28 (ex articolo 49)

Nel quadro ~~delle disposizioni seguenti del [presente capo]~~, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~ sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in ~~un paese della Comunità~~ **uno Stato membro** che non sia quello del destinatario della prestazione.

³⁸ Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14) e mandato complementare del 29 aprile 2003).

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, La legge o la legge quadro europea~~³⁹ può estendere il beneficio ~~delle disposizioni~~ del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~.

Clausola 29 (ex articolo 50)

Ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio ~~delle disposizioni~~ del [capo] relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività ~~nel paese~~ **nello Stato membro** ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte ~~dal paese~~ **dallo Stato** stesso ai propri cittadini.

Clausola 30 (ex articolo 51)

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata ~~dalle disposizioni del dal~~ [titolo] relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

³⁹ Passaggio alla codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Clausola 31 (ex articolo 52)

1. **La legge quadro europea**⁴⁰ **stabilisce le misure per** ~~Per~~ realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, ~~il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata.~~ **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

2. ~~Nella direttive~~ **legge quadro europea** di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Clausola 32 (ex articolo 53)⁴¹

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù ~~delle direttive stabilite~~ **della legge quadro europea adottata** in applicazione [dell'articolo 52, paragrafo 1], quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Clausola 33 (ex articolo 54)⁴²

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati [dall'articolo 49, primo comma].

Clausola 34 (ex articolo 55)

~~Le disposizioni degli~~ **Gli** [articoli da 45 a 48] ~~inclusi~~ sono applicabili alla materia regolata dal [presente capo].

~~[4. VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE E ALTRE POLITICHE CONNESSE
CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE]~~⁴³

⁴⁰ Sostituzione della consultazione con la codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁴¹ Ci si chiede se il mantenimento di una siffatta disposizione sia pertinente.

⁴² Per ragioni di coerenza ci si chiede se non sia opportuno prevedere orizzontalmente per le quattro libertà una siffatta disposizione.

⁴³ Questo titolo è inserito nel capo A4 più avanti al fine di tener conto dell'ultimo progetto in fase di esame in sede di Praesidium relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

II. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. UNIONE DOGANALE

Clausola 35 (ex articolo 23)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione è fondata sopra** **comprende** un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. ~~Le disposizioni dell'~~ [L'articolo 25] ~~e del~~ [il capo 2] del [presente titolo] si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Clausola 36 (ex articolo 24)

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

Clausola 37 (ex articolo 25)

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Clausola 38 (ex articolo 26)

~~I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o le decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.~~⁴⁴

Clausola 39 (ex articolo 27)

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del [presente capo], la Commissione s'ispira:

⁴⁴ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
- c) alla necessità di approvvigionamento ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materie prime e semiprodotto, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**.

[1 BIS. COOPERAZIONE DOGANALE] ⁴⁵

Clausola 40 (ex articolo 135)

Nel quadro del campo di applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, ~~il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta, la legge o la legge quadro europea~~ **stabilisce misure per rafforzare** la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

2. DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

Clausola 41 (ex articolo 28) ⁴⁶

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative **sia** all'importazione **sia all'esportazione** nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

~~Articolo 29~~

~~Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.~~

⁴⁵ Proposta di titolo che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002.

⁴⁶ Si propone una fusione tra quest'articolo e l'articolo 29.

Clausola 42 (ex articolo 30)

~~Le disposizioni degli~~ [L'articolo 28] ~~e 29~~ lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Clausola 43 (ex articolo 31)

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

~~Le disposizioni del II~~ presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. ~~Tali disposizioni~~ Esso si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel [paragrafo 1] o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione ~~delle norme~~ del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

III. CAPITALI E PAGAMENTI

Clausola 44 (ex articolo 56) ⁴⁷

1. ~~Nell'ambito delle disposizioni previste dal~~ presente capo sono vietate ~~tutte~~ le restrizioni ~~sia~~ ai movimenti di capitali **sia sui pagamenti** tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

~~2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.~~

⁴⁷ Si propone la fusione dei paragrafi 1 e 2.

1. [L'articolo 56] lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione ~~comunitaria~~ **dell'Unione** per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2. **La legge o la legge quadro europea** ⁴⁸ **stabilisce le** misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di titoli nei mercati finanziari.

~~Nell'ambito degli sforzi volti a~~ **Il Consiglio e il Parlamento europeo cercano di** conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri [capi] ~~del presente trattato della Costituzione,~~ l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, ~~il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare a maggioranza qualificata~~ **misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.** ⁴⁹

3. **In deroga al paragrafo 2, solo una legge o una legge quadro del Consiglio può stabilire** ~~È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.~~ **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.** ⁵⁰

1. [L'articolo 56] non pregiudica il diritto degli Stati membri:
 - a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,
 - b) di prendere tutte le **disposizioni** necessarie per impedire le violazioni ~~della legislazione e delle regolamentazioni~~ **delle disposizioni legislative e regolamentari** nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

⁴⁸ Passaggio alla codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁴⁹ Per motivi redazionali, è preferibile invertire l'ordine di questi due comma.

⁵⁰ Dal mandato complementare del 29 aprile 2003 si evince che la consultazione del Parlamento europeo dovrebbe essere contemplata da questo paragrafo.

2. Il presente [capo] non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui [all'articolo 56].

Clausola 47 (ex articolo 59)

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE,~~ **può prendere adottare [regolamenti o decisioni europei che istituiscono]** ⁵¹ **misure di salvaguardia** nei confronti di paesi terzi, ~~e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata,~~ per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. **Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.**

[III BIS. DISPOSIZIONI FISCALI] ⁵²

Clausola 48 (ex articolo 90)

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Clausola 49 (ex articolo 91)

I prodotti esportati ⁵³ **da uno Stato membro** nel territorio di uno ~~degli~~ **altro** Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

⁵¹ Questo articolo non è citato nel mandato complementare del 29 aprile 2003. Una misura di salvaguardia di durata limitata dipende a prima vista dalla categoria degli atti non legislativi. Si propone pertanto di inserire in questo punto un rimando ai due tipi di atti non legislativi che possono essere adottati dal Consiglio.

⁵² Proposta di titolo che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002.

⁵³ Poiché si tratta di commercio tra Stati membri, occorrerebbe riesaminare l'uso del termine "esportati".

Clausola 50 (ex articolo 92)

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le ~~misure~~ **disposizioni** progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato **mediante una decisione europea** ⁵⁴ **adottata** dal Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione.

Clausola 51 (ex articolo 93)

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,~~ **adotta all'unanimità** le disposizioni **misure** ⁵⁵ che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ~~entro il termine previsto dall'articolo 14~~ ⁵⁶. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

IV. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Clausola 52 (ex articolo 94) ⁵⁷

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,~~ **stabilisce direttive** **Una legge quadro europea del Consiglio procede al** ~~volte~~ ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del comitato economico e sociale.**

⁵⁴ Atto non legislativo, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁵⁵ Il mandato complementare del 29 aprile 2003 non determina gli atti giuridici da utilizzare in questo paragrafo.

⁵⁶ Si è proposto di sopprimere il "termine previsto dall'articolo 14" (31.12.1992) (cfr. nota all'articolo 14).

⁵⁷ Attualmente gli articoli 94 e 95 consentono soltanto di adottare misure che rappresentano un "ravvicinamento delle normative nazionali", il che induce a ricorrere all'articolo 308 in vari casi che attengono al mercato interno ma che non presuppongono un'armonizzazione delle normative nazionali. Il caso si verifica, tra l'altro, per la creazione di un titolo comunitario di proprietà intellettuale che si sovrappone ai titoli nazionali. Volendo limitare i casi in cui si ricorre all'articolo 308, la Convenzione potrebbe vagliare l'opportunità di creare delle basi giuridiche specifiche oppure di modificare il riferimento al "ravvicinamento delle normative" negli articoli 94 e 95 per permettere le azioni in questione. La Convenzione potrebbe inoltre esaminare il rapporto fra gli articoli 94 e 95 (cfr. spiegazione nell'allegato II della relazione del 13 marzo 2003).

1. In deroga [all'articolo 94] e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non disponga diversamente, si applicano ~~le disposizioni seguenti~~ **il presente articolo** per la realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 14]. ~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative~~ **La legge o la legge quadro europea procede** al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte ~~di cui al~~ **presentate ai sensi del** paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione ~~da parte del Consiglio o della Commissione~~ di una misura di armonizzazione **in virtù di una legge quadro europea o di un regolamento della Commissione**, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui [all'articolo 30] o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione ~~da parte del Consiglio o della Commissione~~ di una misura di armonizzazione **in virtù di una legge o di una legge quadro europea o di un regolamento della Commissione**, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone ~~i motivi dell'introduzione delle stesse~~ **la motivazione.**

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, ~~approva o respinge~~ **adotta una decisione europea con cui approva o respinge** le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

⁵⁸ Cfr. suggerimento alla nota precedente.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del [paragrafo 6], a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate ~~al Consiglio~~.

9. In deroga alla procedura di cui agli [articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui ~~sopra~~ **al presente articolo** comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'[articolo 30], ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~eunitaria~~ di controllo **da parte dell'Unione**.

Clausola 54 (ex articolo 96)

Qualora la Commissione constati che una disparità ~~esistente nelle~~ **tra le** disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato ~~eomune interno~~ e provoca, ~~per tal motivo~~, una distorsione che deve essere eliminata, essa ~~provvede a consultarsi con~~ **consulta** gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si ~~ottengono risultati~~ **raggiunge un accordo che elimini la legge quadro europea** ⁵⁹ **elimina** la distorsione in questione, ~~il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione le direttive all'uopo necessarie deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare~~ **Può essere adottata** ogni altra opportuna misura prevista ~~dal presente trattato dalla Costituzione~~.

Clausola 55 (ex articolo 97)

1. Quando vi sia motivo di temere che ~~l'emanazione~~ **l'adozione** o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **nazionali** provochi una distorsione ai sensi dell'[articolo ~~precedente~~ **96**], lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ~~rivolge raccomandazione~~ **raccomanda** agli Stati interessati **una raccomandazione sulle** le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

⁵⁹ Passaggio alla procedura di codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

2. Se lo Stato **membro** che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione [dell'articolo 96], di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non ~~sono~~ è applicabile ~~le disposizioni del~~ [l'articolo 96].

A2. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

TITOLO VII

LA POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

<p>Il presente titolo non figura conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003</p>

A3. POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI

I. REGOLE DI CONCORRENZA

[SEZIONE PRIMA

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE]

Clausola 56 (ex articolo 81)

1. Sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato ~~comune~~ **interno** ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
 - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
 - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, ~~le disposizioni del~~ **il** paragrafo 1 ~~possono~~ **può** essere dichiarate ~~inapplicabile~~ **inapplicabile**:
- a) a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
 - b) a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 - c) a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- d) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- e) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Clausola 57 (ex articolo 82)

È incompatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato ~~comune~~ **interno** o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Clausola 58 (ex articolo 83)

1. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti e le direttive europei⁶⁰ utili ai fini dell' per l'applicazione dei principi contemplati [dagli articoli 81 e 82]. sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e Esso delibera** previa consultazione del Parlamento europeo.

2. **I Le disposizioni regolamenti europei** di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui [all'articolo 81, paragrafo 1,] e [all'articolo 82,] comminando ammende e penalità di mora,
- b) determinare le modalità di applicazione dell'[articolo 81, paragrafo 3,] avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli [articoli 81 e 82],
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e ~~le disposizioni della~~ presente sezione nonché ~~quelle i regolamenti europei~~ adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Clausola 59 (ex articolo 84)

Fino ~~al momento dell'~~ **alla data di** entrata in vigore ~~dei delle disposizioni regolamenti europei~~ adottate in applicazione dell'[articolo 83], le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato ~~e comune~~ **interno**, in conformità ~~del diritto nazionale~~ **con il loro diritto** interno e **con** [~~delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo 82].~~]

⁶⁰ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Clausola 60 (ex articolo 85)

1. Senza pregiudizio dell'[articolo 84], la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli [articoli 81 e 82]. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione ~~constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata~~ **adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi**. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie ~~misure~~ **disposizioni**, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Clausola 61(ex articolo 86)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria ~~alle norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, specialmente a quelle contemplate dagli [articoli 12 e da 81 a 89] ~~inclusi~~.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle ~~norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.
3. La Commissione vigila sull'applicazione ~~delle disposizioni~~ del presente articolo ~~rivolgendo~~ **adottando**, ove occorra, ~~agli Stati membri,~~ opportuni **regolamenti direttive e decisioni europei**.

[SEZIONE 2

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI **MEMBRI**]

Clausola 62 (ex articolo 87)

1. Salvo deroghe contemplate ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati **membri**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
 - [c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.]⁶¹
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** in misura contraria all'interesse comune,
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate ~~con decisione del~~ **da regolamenti o decisioni europei**⁶² **dal** Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione.

Clausola 63 (ex articolo 88)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**.

⁶¹ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (cfr. anche articolo 78).

⁶² Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato **membro**, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, ~~decide che~~ **adotta una decisione europea affinché** lo Stato interessato ~~deve lo sopprimerlo o lo modificare~~ **lechi** nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione **europea** entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato **membro** interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli [articoli 226 e 227].

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~, può ~~decidere che~~ **adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale** un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno**, in deroga ~~alle disposizioni dell'~~**all'**[articolo 87] o ai ~~regolamenti europei~~ di cui all'[articolo 89], quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. **Gli Stati membri comunicano** alla Commissione ~~sono comunicati~~, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo ~~precedente~~ **2**. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Clausola 64 (ex articolo 89)

Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo~~, può ~~può~~ **adottare** stabilire tutti i regolamenti **europei** ⁶³ ~~utili ai fini dell'~~ **per** l'applicazione degli [articoli 87 e 88] e **per** fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'[articolo 88, paragrafo 3,] nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. **Esso delibera** ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~.

⁶³ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

II. POLITICA SOCIALE

Clausola 65 (ex articolo 136)

~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, ~~la Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri ~~mettono in atto misure che tengono~~ **agiscono tenendo** conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ⁶⁴.

Clausola 66 (ex articolo 137)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'[articolo 136], ~~la Comunità~~ **L'Unione** sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- b) condizioni di lavoro,
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- e) informazione e consultazione dei lavoratori,
- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5,
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio ~~della Comunità~~ **dell'Unione**,

⁶⁴ Questo comma sembra avere soltanto valore dichiarativo.

- h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo [l'articolo 150],
- i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
- j) lotta contro l'esclusione sociale,
- k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine ~~il Consiglio~~:

- a) ~~può adottare misure~~ **la legge o la legge quadro europea può stabilire misure** destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- b) ~~può adottare~~ nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), ~~mediante direttive~~, **la legge quadro europea può stabilire** le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. ~~Tali direttive~~ **Tale legge quadro europea** ~~evitano~~ di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. ⁶⁵

3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettera c), la legge o la legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

~~Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.~~ ⁶⁶

3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le ~~direttive~~ **leggi quadro europee prese adottate** a norma del paragrafo 2.

⁶⁵ La procedura di codecisione sostituisce la consultazione per i settori di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettere d), f) e g), conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁶⁶ Questo comma è complessivamente ripreso nei commi che precedono.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una ~~direttiva~~ **legge quadro europea** deve essere recepita ~~a norma dell'articolo 249~~, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta ~~direttiva~~ **legge quadro**.

4. Le ~~disposizioni~~ **leggi e leggi quadro europee adottate** a norma del presente articolo:
 - a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
 - b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con ~~il presente trattato~~ **la costituzione**, che prevedano una maggiore protezione.
5. ~~Le disposizioni dell'~~presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Clausola 67 (ex articolo 138)

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello ~~eomunitari~~ **di Unione** e ~~prende~~ **adotta** ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione ~~eomunitaria~~ **dell'Unione**.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione ~~eomunitaria~~ **dell'Unione**, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto [dall'articolo 139]. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Clausola 68 (ex articolo 139)

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello ~~eomunitari~~ **di Unione** può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello ~~comunitario~~ **di Unione** sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati [dall'articolo 137], a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad **un regolamento o una decisione europei** ⁶⁷ **adottati dal** ~~del~~ Consiglio su proposta della Commissione.

~~Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo~~ Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori ~~per i quali è richiesta l'unanimità a norma [dell' di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2], In tal caso~~ il Consiglio delibera all'unanimità.

Clausola 69 (ex articolo 140)

Per conseguire gli obiettivi [dell'articolo 136] e fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della costituzione**, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

- a) l'occupazione;
- b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- c) la formazione e il perfezionamento professionale;
- d) la sicurezza sociale;
- e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- f) l'igiene del lavoro;
- g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Clausola 70 (ex articolo 141)

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

⁶⁷ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce le** misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Clausola 71 (ex articolo 142)

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito ⁶⁸.

Clausola 72 (ex articolo 143)

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 136], compresa la situazione demografica ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

~~Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.~~ ⁶⁹

⁶⁸ Perplessità sull'operatività di questa disposizione.

⁶⁹ Questo comma è identico al secondo comma dell'articolo 145 e pertanto potrebbe essere soppresso.

Clausola 73 (ex articolo 144)

Il Consiglio, **di propria iniziativa**, ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~, istituisce ⁷⁰ **a maggioranza semplice** un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo**. Il comitato è incaricato:

- a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità **nell'Unione**;
- b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
- c) fatto salvo [l'articolo 207], di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Clausola 74 (ex articolo 145)

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

[CAPO 2

IL FONDO SOCIALE EUROPEO]

Clausola 75 (ex articolo 146)

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro ~~delle disposizioni seguenti~~ **del presente [capo]**, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

⁷⁰ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Clausola 76 (ex articolo 147)

~~L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione~~ **amministra il Fondo.**

In tale compito ~~la Commissione~~ **essa** è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti ~~dei governi~~ **degli Stati membri** e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Clausola 77 (ex articolo 148)

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta~~ **La legge o la legge quadro stabilisce le decisioni le misure** di applicazione relative al Fondo sociale europeo. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

III. COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Clausola 78 (ex articolo 158)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare ~~la Comunità~~ **l'Unione** mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Clausola 79 (ex articolo 159)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi [dell'articolo 158]. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie~~ **dell'Unione**, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi [dell'articolo 158] e concorrono alla loro realizzazione ⁷¹. ~~La Comunità~~ **L'Unione** appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

⁷¹ Si potrebbe riunire questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

~~Le azioni specifiche~~ **La legge o la legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica** ~~al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise adottate nell'ambito delle altre politiche della Comunità dell'Unione, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e.~~ **La legge o la legge quadro europea è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Clausola 80 (ex articolo 160)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti ~~nella Comunità nell'Unione~~, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Clausola 81 (ex articolo 161)

Fatto salvo [l'articolo 162], ~~il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, la legge o la legge quadro europea~~ ⁷² **definisce** i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale - elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi - ~~Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.~~

Un Fondo di coesione è istituito ~~dal Consiglio secondo la stessa procedura~~ **dalla legge europea** ⁷³ per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

⁷² Cambiamento di procedura decisionale, da parere conforme a codecisione ("procedura legislativa"), in linea con la relazione del Gruppo IX "Semplificazione" (doc. \CONV 424/02, pag. 17).

⁷³ Si propone di fare riferimento esclusivamente alla legge europea in quanto, trattandosi della creazione di uno strumento finanziario a livello di Unione, l'atto giuridico non può essere una legge quadro.

~~A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.~~

Clausola 82 (ex articolo 162)

~~Le decisioni~~ **La legge quadro europea stabilisce le misure** d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, ~~che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni. Essa è adottata~~ previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo ~~restano~~ **sono** applicabili rispettivamente gli [articoli 37 e 148].

IV. AGRICOLTURA E PESCA

Clausola 83 (articolo 31 bis) ⁷⁴

L'Unione attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca.

Clausola 84 (ex articolo 32)

1. ~~Il mercato comune~~ **interno** comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. ~~Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.~~

2. Salvo contrarie disposizioni [degli articoli da 33 a 38] ~~inclusi~~, le norme previste per l'instaurazione del mercato ~~comune~~ **interno** sono applicabili ai prodotti agricoli.

⁷⁴ Testo proposto per dar seguito al mandato complementare del 2 aprile 2003 (adeguamento del testo a seguito dell'inserimento della pesca nel titolo). L'opportunità di inserire o meno l'ultima frase sarà oggetto di una verifica tecnica complementare.

3. ~~I~~Ai prodotti **elencati [nell'allegato I]** ~~e~~ si applicano ~~le disposizioni degli~~ **gli** articoli da 33 a 38 ~~inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato~~⁷⁵.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato ~~comune~~ **interno** per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Clausola 85 (ex articolo 33)

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

- a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
- b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
- c) stabilizzare i mercati,
- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
- e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Clausola 86 (ex articolo 34)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti [dall'articolo 33] è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,

⁷⁵ Si propone di sopprimere queste formule superflue, dato che il rimando all'allegato può riferirsi soltanto alla Costituzione.

- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti [all'articolo 33], e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati [nell'articolo 33] e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Clausola 87 (ex articolo 35)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti [dall'articolo 33], può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Clausola 88 (ex articolo 36) ⁷⁶

~~Le disposizioni dell'~~ [capo] relativo alle regole di concorrenza ~~sono applicabili~~ **applicabile** alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui [all'articolo 37, paragrafi 2 e 3], avuto riguardo agli obiettivi enunciati [nell'articolo 33].

Il Consiglio può in particolare **adottare misure che** autorizzare ~~eno~~ la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

⁷⁶ Il presente articolo dovrebbe essere riesaminato dopo che la Convenzione avrà determinato gli aspetti legislativi e non della politica agricola comune.

- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Clausola 89 (ex articolo 37)

~~1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.~~

2. La Commissione, ~~avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1,~~ dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, ~~presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato,~~ delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste [dall'articolo 34, paragrafo 1], come pure l'attuazione delle misure ~~specificate~~**indicate** nel [presente titolo].

Tali proposte ~~devono tener~~**tengono** conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

~~Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende~~**Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata leggi europee/regolamenti europei⁷⁷, leggi quadro europee, decisioni europee, senza pregiudizio delle e raccomandazioni che potrebbe formulare. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

3. L'organizzazione comune prevista [dall'articolo 34, paragrafo 1], può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente: ~~dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.~~⁷⁸

- a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
- b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno ~~della Comunità~~**dell'Unione** condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

⁷⁷ Dato che nel mandato complementare del 29 aprile 2003 si ricorda che "occorrerà precisare, in un secondo momento, quali aspetti della politica agricola devono essere considerati legislativi e quali non legislativi" la redazione di questa base giuridica resta invariata rispetto a quella che figura nella relazione del gruppo del 13 marzo 2003.

⁷⁸ Indicazione superflua in quanto la procedura applicabile consegue dal rimando all'articolo 37, paragrafo 2.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Clausola 90 (ex articolo 38)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

V. AMBIENTE

Clausola 91 (ex articolo 174)

1. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- b) protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~comunitaria~~ di controllo **dell'Unione**.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale ~~la Comunità~~ **l'Unione** tiene conto:
- a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
 - b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**;
 - c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
 - d) dello sviluppo socioeconomico ~~della Comunità~~ **dell'Unione** nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Clausola 92 (ex articolo 175)

1. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni. La legge o la legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi [dell'articolo 174]. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~
2. In deroga ~~alla procedura decisionale di cui al~~ paragrafo 1 e fatto salvo [l'articolo 95], il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni~~ **adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:**
- a) ~~disposizioni~~ **misure** aventi principalmente natura fiscale;
 - b) misure aventi incidenza:
 - i) sull'assetto territoriale;
 - ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
 - iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

- c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Una legge europea ⁷⁹ del Consiglio, ~~deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma~~, può definire, **all'unanimità**, le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali ~~le decisioni devono essere prese sulle quali delibera~~ a maggioranza qualificata.

In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

3. In altri settori ⁸⁰ **la legge o la legge quadro europea stabilisce** programmi generali d'azione **che fissano** gli obiettivi prioritari da raggiungere. **Essa è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

~~Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta~~ **Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.** ⁸¹

4. Fatte salve talune misure ~~di carattere comunitario~~ **adottate dall'Unione**, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, ~~il Consiglio stabilisce, tale misura prevede nell'atto recante adozione di disposizioni appropriate in forma di~~ **appropriata:**

- a) deroghe temporanee e/o
- b) sostegno finanziario del Fondo di coesione ~~istituito in conformità dell'articolo 161~~ ⁸².

Clausola 93 (ex articolo 176)

~~I provvedimenti~~ **le disposizioni** di protezione ~~adottati~~ **adottate** in virtù [dell'articolo 175] non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere ~~provvedimenti~~ **disposizioni** per una protezione ancora maggiore. Tali ~~provvedimenti~~ **disposizioni** devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

⁷⁹ Questo comma non è menzionato nel mandato complementare del 29 aprile 2003. Tenuto conto della portata di questo atto si propone di prevedere in questo caso l'adozione di una legge europea.

⁸⁰ Tale membro di frase potrebbe essere soppresso, dato che di fatto il Parlamento europeo e il Consiglio adottano programmi quadro di portata generale.

⁸¹ Questo comma sembra essere superfluo in quanto si limita a rinviare alle procedure decisionali previste ai paragrafi 1 e 2.

⁸² Tale precisazione è superflua, dato che esiste un solo Fondo di coesione.

VI. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Clausola 94 (ex articolo 153)

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, ~~la Comunità~~ **L'Unione** contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.⁸³
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
 - a) misure adottate a norma [dell'articolo 95] nel quadro della realizzazione del mercato interno,
 - b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
4. ~~Il Consiglio deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, La legge o la legge quadro europea adotta, stabilisce~~ le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**
5. Le misure **adottate** a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre ~~misure~~ **disposizioni** di protezione più rigorose. Tali ~~misure~~ disposizioni devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

VII. TRASPORTI

Clausola 95 (ex articolo 70)

~~Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato~~ **della Costituzione** sono perseguiti⁸⁴ per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

⁸³ Si potrebbe riunire questa disposizione; applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo).

⁸⁴ Poiché si tratta di una competenza condivisa, si propone di sopprimere questo riferimento che non figura sotto le altre politiche. Cfr. anche la proposta fusione con l'articolo 80 (infra).

1. — ~~Ai fini dell'applicazione dell'~~ **La legge o la legge quadro europea** ⁸⁵ **applica** [articolo 70] e ~~tenute~~ **tenendo** conto degli aspetti peculiari dei trasporti, ~~il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni stabilisce. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.~~

La legge o la legge quadro europea comprende:

- a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
- c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,
- d) ogni altra **misura** utile ~~disposizione~~.

2. — ~~In deroga alla procedura prevista al [paragrafo 1], le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.~~

Fino a che ~~non siano emanate le disposizioni~~ **adottata la legge o la legge quadro europea** di cui [all'articolo 71, paragrafo 1,] e salvo che il Consiglio **non adotti all'unanimità una legge europea** ⁸⁶ **che conceda una deroga** ~~accordo unanime del Consiglio~~, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

⁸⁵ Sostituzione della consultazione con la codecisione conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003. È quindi possibile riunire il tutto in un solo paragrafo, il che comporta un leggero ampliamento della consultazione obbligatoria del Comitato delle regioni che presentemente è prevista solo per i casi dell'attuale paragrafo 1.

⁸⁶ Si suggerisce di fare riferimento unicamente alla legge europea in quanto, per motivi di coerenza giuridica una siffatta deroga potrebbe essere accordata solo mediante una legge.

Clausola 98 (ex articolo 73)

Sono compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Clausola 99 (articolo 74)

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Clausola 100 (ex articolo 75)

1. ~~Devono essere abolite~~ **Nel traffico interno della Comunità dell'Unione, sono vietate** le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate ~~sul paese~~ **sullo Stato membro** di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che altre **leggi o leggi quadro europee** possano essere adottate ~~dal Consiglio~~ in applicazione dell'articolo [71, paragrafo 1].

3. Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce~~, su proposta della Commissione, ~~e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione~~ **adotta regolamenti o decisioni europei**⁸⁷ intesi a garantire l'attuazione ~~delle disposizioni~~ del paragrafo 1. **Esso delibera** ~~previa consultazione del Comitato economico e sociale~~.

Esso può ~~prendere~~ **adottare** in particolare ~~le disposizioni~~ **i regolamenti europei e le decisioni europee** necessari a permettere alle istituzioni ~~della Comunità~~ di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, ~~prende~~ **adotta**, nel quadro ~~della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del~~ **dei regolamenti europei e delle decisioni europee di cui al** paragrafo 3, le necessarie decisioni **europee**.

⁸⁷ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Clausola 101 (ex articolo 76)

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~ l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da **una decisione europea della** ~~della~~ Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione ~~prende~~ **adotta** le necessarie decisioni **europee**.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 **non si applica** alle ~~colpisce~~ le tariffe concorrenziali.

Clausola 102 (ex articolo 77)

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti ⁸⁸ da un vettore [al passaggio delle frontiere] non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre ~~progressivamente~~ le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Clausola 103 [(ex articolo 78) ⁸⁹

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.]

⁸⁸ Ci si può chiedere che tipo di tasse siano percepite dal vettore. Inoltre, in un mercato interno senza frontiere interne, l'espressione "passaggio delle frontiere" pare obsoleta. Si dovrebbe valutare se l'articolo non sia obsoleto.

⁸⁹ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (v. anche articolo 87, paragrafo 2, lettera c)).

Clausola 104 (ex articolo 79)

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile [restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale].⁹⁰

Clausola 105 (ex articolo 80)

1. ~~Le disposizioni del~~ Il presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. ~~Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura~~ **La legge o la legge quadro europea può stabilire le** ~~potranno essere prese~~ opportune ~~disposizioni~~ **misure** per la navigazione marittima e aerea. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

~~Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.~~

VIII. RETI TRANSEUROPEE

Clausola 106 (ex articolo 154)

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli [articoli 14 e 158] e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, ~~la Comunità~~ **l'Unione** concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

⁹⁰ Si propone di sopprimere questa frase superflua, poiché è ovvio che la consultazione del comitato in questione lascerebbe comunque impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale.

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'[articolo 154], ~~la Comunità~~ **l'Unione**:
 - a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
 - b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
 - c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui ~~al primo trattino alla lettera a)~~, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; ~~la Comunità~~ **l'Unione** può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione ~~istituito~~ ~~conformemente all'articolo 161~~, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui ~~all'articolo 155, al paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e~~ **Essa è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.⁹¹

~~2.3.~~ Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui [all'articolo 154]. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

~~3.4.~~ ~~La Comunità~~ **l'Unione** può ~~decidere di~~ cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

Articolo 156

~~Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e~~ ~~previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.~~

⁹¹ In un intento di semplificazione il nuovo paragrafo 2, che fornisce la base giuridica per l'azione dell'Unione riguardante le reti transeuropee, riprende integralmente il testo dell'articolo 156; le modifiche indicate sono quelle proposte all'attuale testo di quest'ultimo articolo.

~~Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.~~⁹²

IX. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Clausola 108 (ex articolo 163)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.
2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione** ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente ~~alle disposizioni del~~ **al** [presente titolo].

Clausola 109 (ex articolo 164)

Nel perseguire tali obiettivi, ~~la Comunità~~ **L'Unione** svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

- a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione **dell'Unione** ~~e comunitari~~ con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari~~ **dell'Unione**,

⁹² Questo articolo potrebbe essere soppresso. Cfr. la nota precedente.

- d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Clausola 110 (ex articolo 165)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica ~~comunitaria~~ **dell'Unione**.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Clausola 111 (ex articolo 166)

1. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un~~ **La legge europea**⁹³ **stabilisce il** programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. **Essa è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il programma quadro:

- a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste [dall'articolo 164] e le relative priorità;
 - b) indica le grandi linee di dette azioni;
 - c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria ~~della Comunità~~ **dell'Unione** al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.
 3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

⁹³ Si suggerisce di fare riferimento solo alla legge europea in quanto, trattandosi della creazione di un quadro operativo a livello dell'Unione, l'atto giuridico non può essere una legge quadro.

4. Il Consiglio **adotta**, su proposta della Commissione, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee~~⁹⁴ **che stabiliscono i programmi specifici. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Clausola 112 (ex articolo 167)⁹⁵

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, ~~il Consiglio~~, **la legge o la legge quadro europea stabilisce:**

- a) ~~fissa~~ le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;
- b) ~~fissa~~ le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Clausola 113 (ex articolo 168)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere ~~decisi~~ **adottati** programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

~~Il Consiglio adotta~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce** le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.⁹⁶

Clausola 114 (ex articolo 169)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità~~ **la legge o la legge quadro europea può** prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

⁹⁴ Atti non legislativi conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁹⁵ Per ragioni di intelligibilità, le procedure decisionali attualmente previste dall'articolo 172 del TCE sono state annesse alle rispettive basi giuridiche (articoli 167, 168, 169 e 171).

⁹⁶ Comma ripreso dall'attuale articolo 172, ultima frase, del TCE.

Clausola 115 (ex articolo 170)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità~~ **l'Unione** può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~comunitari~~ **dell'Unione** con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra ~~la Comunità~~ **l'Unione** e i terzi interessati.

Clausola 116 (ex articolo 171)

~~La Comunità~~ **Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee**⁹⁷ **diretti a** creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~comunitari~~ **dell'Unione**. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Clausola 117 (ex articolo 172)⁹⁸

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.~~

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.~~

Clausola 118 (ex articolo 173)

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.

⁹⁷ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁹⁸ Per ragioni di intelligibilità le disposizioni del presente articolo sono state riprese tutte agli articoli 167, 168, 169 e 171.

TITOLO IV

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE
CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

**Titolo non riprodotto, conformemente al mandato complementare
del 29 aprile 2003.**

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE

**Titolo non riprodotto, conformemente al mandato complementare
del 29 aprile 2003.**

⁹⁹ Titolo modificato alla luce dell'ultimo progetto, attualmente all'esame del Praesidium, concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (che raggruppa sia le disposizioni in materia di visti, asilo, immigrazione, ecc. che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

A5. SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI SOSTEGNO

I. OCCUPAZIONE¹⁰⁰

Clausola 119 (ex articolo 125)

Gli Stati membri e ~~la Comunità~~ **L'Unione**, in base al presente [titolo], si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui [all'articolo 2 ~~del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 ...~~]¹⁰¹ ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

Clausola 120 (ex articolo 126)

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui [all'articolo 125] in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** adottati a norma [dell'articolo 99], paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle [disposizioni dell'articolo 128].

Clausola 121 (ex articolo 127)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato¹⁰².

¹⁰⁰ Il contenuto di questo titolo dovrà eventualmente essere riveduto in funzione delle conclusioni della Convenzione sulla relazione del Gruppo XI "Europa sociale" (CONV 516/03)

¹⁰¹ Inserire rimando al progetto di articolo sugli obiettivi dell'Unione della parte I (articolo 3 CONV 528/03).

¹⁰² Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

Clausola 122 (ex articolo 128)

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** e adotta le conclusioni del caso.

2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, ~~deliberando~~ **adotta** annualmente ~~a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente~~ degli gli orientamenti ¹⁰³ di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Comitato per l'occupazione.**

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma [dell'articolo 99, paragrafo 2].

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali ~~misure~~ **disposizioni** adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, ~~deliberando su raccomandazione della Commissione, può adottare~~ ¹⁰⁴ ~~su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni~~ ¹⁰⁵ **che rivolge** agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Clausola 123 (ex articolo 129)

~~Il Consiglio può adottare, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, La legge o la legge quadro europea può adottare stabilire~~ azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

¹⁰³ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

¹⁰⁴ Va osservato che l'attuale condizione posta dall'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, TCE, secondo cui occorre il voto favorevole in seno al Consiglio di almeno dieci Stati membri, è soppressa nel progetto di articolo relativo al Consiglio dei ministri (articolo 17 ter, CONV 691/03).

¹⁰⁵ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

~~Tali misure~~ **La legge o la legge quadro europea** non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Clausola 124 (ex articolo 130)

Il Consiglio, ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~, **di propria iniziativa**, istituisce ¹⁰⁶ **a maggioranza semplice**, un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Il comitato è incaricato di:

- a) seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**;
- b) fatto salvo [l'articolo 207], formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui [all'articolo 128].

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

II. SANITÀ PUBBLICA ¹⁰⁷

Clausola 125 (ex articolo 152) ¹⁰⁸

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. ¹⁰⁹

¹⁰⁶ Atto non legislativo, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

¹⁰⁷ Questa collocazione del capo relativo alla sanità pubblica sotto "A5", che riunisce i settori delle azioni di sostegno, è basata sull'indicazione fornita nel progetto di struttura del trattato costituzionale del 28 ottobre 2002 (CONV 369/02) e non quella fornita nel progetto di articolo sulle competenze condivise della parte I (CONV 528/03) che inserisce la sanità pubblica tra le competenze condivise.

¹⁰⁸ Il Gruppo XI "Europa sociale" ha proposto di estendere la portata di quest'articolo al fine di "disciplinare aspetti quali gravi minacce transnazionali, malattie trasmissibili, bioterrorismo e accordi dell'OMS" (CONV 516/03, punto 35).

¹⁰⁹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

~~La Comunità~~ **L'Unione** completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. ~~La Comunità~~ **L'Unione** incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. ~~Il Consiglio deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, La legge o la legge quadro europea~~ contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, ~~adottando~~ **stabilendo**:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose,
- b) in deroga [all'articolo 37], misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,
- c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per i fini stabiliti dal presente articolo, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni ~~per i fini stabiliti dal presente articolo.~~

5. L'azione ~~comunitaria~~ **dell'Unione** nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

III. INDUSTRIA

Clausola 126 (ex articolo 157)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta ~~la Comunità~~ **L'Unione**, segnatamente delle piccole e medie imprese;
- c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni ~~del presente trattato della Costituzione~~ ¹¹⁰. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, La legge o la legge quadro europea può decidere stabilire~~ misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte ~~della Comunità~~ **dell'Unione** di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

¹¹⁰ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

IV. CULTURA

Clausola 127 (ex articolo 151)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
 - a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
 - b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
 - c) scambi culturali non commerciali;
 - d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. ~~La Comunità~~ **L'Unione** tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.¹¹¹
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, ~~il Consiglio adotta:~~
 - a) ~~deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni, la legge o la legge quadro europea~~ ¹¹² **stabilisce** le azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. ~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251; Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;~~
 - b) ~~deliberando all'unanimità~~ ¹¹³ **il Consiglio** su proposta della Commissione, **adotta** raccomandazioni.

¹¹¹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota in calce all'articolo 3, paragrafo 2).

¹¹² Passaggio dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

¹¹³ Passaggio dal voto all'unanimità a maggioranza qualificata, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

V. ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

Clausola 128 (ex articolo 149)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
 - a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
 - b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
 - c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
 - d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
 - e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
 - f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo,
 - a) ~~il Consiglio adotta, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, azioni~~ **la legge o la legge quadro europea stabilisce** azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;**
 - b) ~~il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.~~

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
 - a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
 - b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
 - c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
 - d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
 - e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta~~ **La legge e la legge quadro europea contribuisce, atte a contribuire** alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

[PARTE QUARTA]

Clausola 130 (ex articolo 182)

~~Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità~~ I paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari **sono associati all'Unione**. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'~~elenco che costituisce l'~~[allegato II] ~~del presente trattato~~.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e ~~la Comunità~~ **l'Unione** nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati ~~nel preambolo del presente trattato ...~~¹¹⁵, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Clausola 131 (ex articolo 183)

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

- 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.
- 2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
- 3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
- 4) Per gli investimenti finanziati ~~dalla Comunità~~ **dall'Unione**, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.

¹¹⁴ Testo collocato in questo punto per dar seguito al mandato complementare del 2 aprile 2003.

¹¹⁵ Sarebbe opportuno riprendere i principi in questione, che attualmente figurano nel preambolo del trattato CE. Essi andrebbero ripresi nella Costituzione e, se del caso, in questa disposizione.

- 5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al [capo] relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le ~~disposizioni~~ **misure** particolari ~~prese~~ **adottate** in virtù [dell'articolo 187].

Clausola 132 (ex articolo 184)

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali ~~che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato~~ **previsto dalla Costituzione**.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 25].
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al **primo** comma ~~precedente~~ non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscono le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Clausola 133 (ex articolo 185)

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 184, paragrafo 1], è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri **di prendere** le ~~misure~~ **disposizioni** necessarie per porre rimedio a questa situazione.

• **Opzione A - Passaggio al regime dell'articolo 187 TCE**

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori ~~sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri~~ **è regolata da misure adottate conformemente all'articolo 187.**

Opzione B - Allineamento del trattamento dei lavoratori a quello previsto dall'articolo 183, punto 5 TCE per i lavoratori autonomi

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori ~~sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri~~ **è regolata conformemente alle disposizioni in applicazione delle procedure previste nel [capo] relativo alla libera circolazione dei lavoratori e su una base non discriminatoria, fatte salve le misure particolari adottate a norma dell'[articolo 187].**

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità, stabilisce~~ **di propria iniziativa/senza proposta della Commissione¹¹⁷, adotta all'unanimità**, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità l'Unione~~ e basandosi sui principi iscritti ~~nel presente trattato ...~~ ¹¹⁸, le ~~disposizioni~~ **misure¹¹⁹** relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità l'Unione~~.

Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, ~~allegato al presente trattato.~~

¹¹⁶ Testi alternativi proposti per dar seguito al mandato complementare del 2 aprile 2003 (suppressione dello strumento della "convenzione" tra Stati membri).

¹¹⁷ Secondo gli esperti del Servizio giuridico del Consiglio, in questo punto occorrerebbe adottare la formula "senza proposta della Commissione" (ved. spiegazione di cui al punto 9 delle considerazioni generali all'inizio della relazione). Va comunque osservato che, in pratica, il Consiglio agisce in generale su proposta della Commissione. La Convenzione potrebbe ritenere utile valutare se, per i settori comunitari e tenuto conto della prassi, le misure non debbano essere adottate su proposta della Commissione.

¹¹⁸ Cfr. nota in calce relativa all'articolo 182, terzo comma del TCE.

¹¹⁹ Il mandato complementare del 29 aprile 2003 non stabilisce gli atti giuridici da utilizzare in questo paragrafo.

B. L'AZIONE ESTERNA

**Titolo non riprodotto conformemente al mandato complementare
del 29 aprile 2003.¹²⁰**

C. DIFESA¹²¹

**Titolo non riprodotto conformemente al mandato complementare
del 29 aprile 2003.¹²²**

D. IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

**Titolo non riprodotto conformemente al mandato complementare
del 29 aprile 2003.**

¹²⁰ Nelle disposizioni che riprenderanno il titolo V del trattato sull'UE (Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune), sarebbe necessario prevedere una formula specifica per tener conto dell'instaurazione della regola generale del voto a maggioranza qualificata prevista nel progetto di articolo "Consiglio dei Ministri" (articolo 17, paragrafo 3, CONV 691/03) e di quella dell'adozione degli atti su proposta della Commissione, se la Convenzione non desidera che tali regole si applichino automaticamente agli atti adottati nel quadro della suddetta politica.

¹²¹ Questo titolo è rimasto per le ragioni esposte nella nota relativa al capitolo B.IV (politica estera di sicurezza comune).

¹²² Cfr. nota relativa all'azione esterna.

VOLUME II

PROGETTO PRELIMINARE DI TRATTATO COSTITUZIONALE

**Proposte di adattamenti tecnici
delle disposizioni dei trattati CE e UE
in seguito ai mandati complementari del 28 e del 29 aprile 2003.**

* * *

Il presente volume va letto nel contesto della nota di accompagnamento del volume I.

Parte A

Disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea

Indice

		pagina
Prima parte	Principi	108
Seconda parte	Cittadinanza dell'Unione	114
Terza parte	Le politiche della Comunità dell'Unione	117
TITOLO I	Libera circolazione delle merci	117
Capo 1	Unione doganale	118
Capo 2	Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri	119
TITOLO II	L'agricoltura e la pesca	120
TITOLO III	La libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali	123
Capo 1	I lavoratori	123
Capo 2	Il diritto di stabilimento	125
Capo 3	I servizi	128
Capo 4	I capitali e i pagamenti	131
TITOLO IV	Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone	133
TITOLO V	Trasporti	133
TITOLO VI	Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni	137

Capo 1	Regole di concorrenza	137
Sezione 1	Regole applicabili alle imprese	137
Sezione 2	Aiuti concessi dagli Stati membri	140
Capo 2	Disposizioni fiscali	142
Capo 3	Ravvicinamento delle legislazioni	143
TITOLO VII	Politica economica e monetaria (<i>non riprodotto</i>)	145
TITOLO VIII	Occupazione	145
TITOLO IX	Politica commerciale comune (<i>non riprodotto</i>)	148
TITOLO X	Cooperazione doganale	148
TITOLO XI	Politica sociale, istruzione, formazione professionale, gioventù	148
Capo 1	Disposizioni sociali	148
Capo 2	Il Fondo sociale europeo	154
Capo 3	Istruzione, formazione professionale e gioventù	154
TITOLO XII	Cultura	156
TITOLO XIII	Sanità pubblica	157
TITOLO XIV	Protezione dei consumatori	158
TITOLO XV	Reti transeuropee	159

TITOLO XVI	Industria	160
TITOLO XVII	Coesione economica e sociale	161
TITOLO XVIII	Ricerca e sviluppo tecnologico	163
TITOLO XIX	Ambiente	167
TITOLO XX	Cooperazione allo sviluppo <i>(non riprodotto)</i>	169
TITOLO XXI	Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi <i>(non riprodotto)</i>	169
Parte quarta	Associazione dei paesi e territori d'oltremare	170
Parte quinta	Le istituzioni della Comunità dell'Unione <i>(non riprodotto)</i>	173
Parte sesta	Disposizioni generali e finali <i>(non riprodotto)</i>	173

* * *

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1¹

~~Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.~~

Articolo 2

~~La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.~~

Articolo 3

- ~~1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:~~
- ~~a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;~~
 - ~~b) una politica commerciale comune;~~
 - ~~c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;~~
 - ~~d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;~~
 - ~~e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;~~
 - ~~f) una politica comune nel settore dei trasporti;~~
 - ~~g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;~~

¹ Gli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, sono soppressi e sostituiti dai progetti di articoli (istituzione, valori e obiettivi dell'Unione) della parte I (articoli 1, 2 e 3 CONV 528/03).

- ~~h) — il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;~~
- ~~i) — la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;~~
- ~~j) — una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;~~
- ~~k) — il rafforzamento della coesione economica e sociale;~~
- ~~l) — una politica nel settore dell'ambiente;~~
- ~~m) — il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;~~
- ~~n) — la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;~~
- ~~o) — l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;~~
- ~~p) — un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;~~
- ~~q) — un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;~~
- ~~r) — una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;~~
- ~~s) — l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;~~
- ~~t) — un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;~~
- ~~u) — misure in materia di energia, protezione civile e turismo.~~

2. L'azione della Comunità **dell'Unione** a norma del presente articolo **della presente Parte** mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.²

² Questo paragrafo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con l'articolo 6 (ambiente), o anche con le altre disposizioni dello stesso tipo sparse nei vari capitoli, ad esempio sotto una rubrica "disposizioni comuni". Si noti inoltre che i termini "la presente parte", qualora quest'ultima contemplasse materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro, amplierebbero il campo di applicazione del/dei paragrafo/i "orizzontale/i" in questione.

Articolo 4³

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure **previste** ~~dal presente trattato,~~ **dalla Costituzione**, questa azione comprende ~~la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu l'euro,~~ nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

~~Articolo 5⁴~~

~~La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.~~

~~Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.~~

~~L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.~~

Articolo 6⁵

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie~~ **dell'Unione** di cui ~~all'articolo 3~~ **alla presente Parte**, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

³ Questo articolo sarà trasferito all'inizio del titolo sulla politica economica e monetaria.

⁴ L'articolo 5 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "principi fondamentali" della parte I (articolo 8 CONV 528/03).

⁵ Questo articolo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con altri dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2). Per quanto concerne l'uso dei termini "la presente parte", vale la stessa osservazione di cui alla nota precitata.

Articolo 7⁶

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- un PARLAMENTO EUROPEO;*
- un CONSIGLIO;*
- una COMMISSIONE;*
- una CORTE DI GIUSTIZIA;*
- una CORTE DEI CONTI.*

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.

Articolo 8⁷

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

Articolo 9

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo

Articolo 10

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

⁶ Gli articoli da 7 a 11A sono contemplati, o lo saranno, nella parte I.

⁷ Quando sarà redatto nella parte I della costituzione, questo articolo non conterrà abbreviazioni ("BCE" e "SEBC") ma la denominazione degli organi interessati. Al momento della messa a punto definitiva dei testi sarà inoltre necessario inserire qui un rimando all'inclusione dello statuto della SEBC nel protocollo sugli statuti della SEBC e della BCE, così da poter sopprimere tale precisazione nell'articolo 107, paragrafo 4.

Articolo 11

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 11 A

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

Articolo 12

~~Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.~~

~~Il Consiglio deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali~~ **La legge o la legge quadro europea regola il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità come previsto all'[articolo (...)]⁸.**

Articolo 13

1. Fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** e nell'ambito delle competenze da ~~esso essa~~ conferite ~~alla Comunità~~ **all'Unione**, ~~il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere una~~ **legge o legge quadro europea del Consiglio può fissare** i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**

⁸ Inserire rimando al progetto di articolo sulla "non discriminazione in base alla nazionalità" della parte I (articolo 6 CONV 528/03).

2. In deroga al paragrafo 1, ~~il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta la legge o la legge quadro europea fissa le~~ misure di incentivazione ~~comunitarie dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,~~ destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 14⁹

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione adotta** le misure destinate all'instaurazione del mercato interno ~~nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del~~ **al** presente articolo e ~~degli~~ **agli** [articoli 15 e 26], ~~all'~~**all'**[articolo 47, paragrafo 2,] e ~~agli~~ **agli** [articoli 49, 80, 93 e 95] e senza pregiudizio delle altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni ~~del presente trattato.~~ **della Costituzione**.

3. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, ~~definisce~~ **adotta i regolamenti o le decisioni europee**¹⁰ **che definiscono** gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.¹¹

Articolo 15¹²

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'[articolo 14], la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, ~~nel corso del periodo di~~ **per** l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le ~~disposizioni~~ **misure** appropriate.

Se queste ~~disposizioni~~ **misure** assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**.

⁹ Gli articoli 14 e 15 saranno trasferiti all'inizio di un nuovo titolo o capo "Mercato interno".

¹⁰ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003. Tenuto conto dell'ambito di questo paragrafo, si propone di valutare se non sia opportuno prevedere piuttosto degli atti legislativi.

¹¹ Questo paragrafo sembra non essere mai stato utilizzato. Sopprimerlo?

¹² Il riferimento al periodo di instaurazione del mercato interno è stato soppresso. La soppressione di tale riferimento potrebbe tuttavia comportare il conferimento di un carattere permanente alle possibilità di deroga previste dall'articolo 15, e che potevano applicarsi soltanto durante il periodo in questione.

Articolo 16

Fatti salvi gli [articoli 73, 86 e 87], in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale ~~nell'ambito dei valori comuni dell'Unione~~, **in quanto servizi a cui tutti nell'Unione attribuiscono un valore**¹³ nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale ~~dell'Unione, della Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

SECONDA PARTE

CITTADINANZA DELL'UNIONE

~~Articolo 17~~¹⁴

~~1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.~~

~~2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.~~

Articolo 18

~~1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.~~¹⁵

2. Quando un'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** risulti necessaria per raggiungere questo l'obiettivo, **di cui all'[articolo (...)]**¹⁶, **del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione** e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non abbia previsto poteri di azione a tal fine, ~~il Consiglio può adottare disposizioni~~ **la legge o la legge quadro europea può intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 di tale diritto. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.**

¹³ Formula prevista dal mandato complementare del 2 aprile 2003.

¹⁴ L'articolo 17 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 1 CONV 528/03).

¹⁵ L'articolo 18, paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, CONV 528/03).

¹⁶ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, CONV 528/03).

3. Il [paragrafo 2] non si applica alle ~~disposizioni~~ **misure** relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.¹⁷

Articolo 19¹⁸

~~1. — Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto¹⁹ sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.~~

~~2. — Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4], e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui [all'articolo (...)]²⁰, di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.~~

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatto salvo l' [articolo 190, paragrafo 4], e le misure adottate in applicazione di quest'ultimo.

¹⁷ Si propone di chiarire se questo paragrafo ha lo scopo di escludere qualsiasi competenza a titolo di quest'articolo nei settori elencati o se si tratta di escludere la codecisione o la sola maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Nel secondo caso, occorrerebbe che la Convenzione esaminasse l'opportunità di introdurre una base giuridica specifica per le misure di cui al paragrafo 3.

¹⁸ Testo che fonde i paragrafi 1 e 2, e mantiene il riferimento all'articolo 190, paragrafo 4, che riguarda la procedura elettorale uniforme per i membri del Parlamento europeo, che sarà contemplata nella parte I. Questa disposizione riguarda il diritto (di voto/eleggibilità alle elezioni europee) e non la procedura per adottare le disposizioni per l'esercizio di tale diritto (prevista in questo caso). Ora, il progetto di articolo "cittadinanza" della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino, CONV 528/03), che prevede tale diritto, non rimanda più all'articolo 190, come è proposto, qui, occorre quindi trasformare il rimando all'articolo 190 in una frase separata, specificando che si applica solo al diritto di voto e di eleggibilità.

¹⁹ La prima frase dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

²⁰ Inserire riferimento all'articolo "diritto di voto/eleggibilità elezioni comunali e PE" della Parte I (articolo 7, paragrafo 2, CONV 528/03).

Articolo 20²¹

~~Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni~~ **prendono le disposizioni** necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti **per garantire detta la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione negli Stati terzi prevista all'[articolo (...)]**²².

La/una legge quadro [... *la Convenzione stabilirà se l'atto debba essere adottato in codecisione o solamente dal Consiglio e secondo quale regola di voto ...*] **può fissare le misure necessarie per facilitare tale tutela.**

Articolo 21²³

~~Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.~~

~~Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.~~

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi in virtù dell'[articolo (...)]²⁴, e ricevere una risposta nella stessa lingua, sono quelle elencate all'articolo 314. ~~di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua. Le istituzioni e gli organi di cui al presente articolo sono quelli elencati all'[articolo ...] e il mediatore.~~²⁵

Articolo 22

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni dell'[articolo (...)]²⁶ e della [presente parte]. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

²¹ La prima frase dell'articolo 20 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino, CONV 528/03). Testo suggerito per dar seguito al mandato complementare del 2 aprile 2003 (soppressione dello strumento della convenzione tra Stati membri).

²² Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino, CONV 528/03).

²³ I primi due commi, che non sono operativi e si limitano a rimandare agli articoli 194 e 195, vanno soppressi, perché il diritto in essi sancito è enunciato nel progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino, CONV 528/03).

²⁴ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino, CONV 528/03).

²⁵ Inserire rimando al progetto di articolo della parte I che conterrà l'elenco delle istituzioni e dei due organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni).

²⁶ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, CONV 528/03).

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni ~~del presente trattato della Costituzione,~~
~~il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del~~
~~Parlamento europeo, può adottare disposizioni~~ **può adottare all'unanimità misure intese a**
~~completare una legge o una legge quadro europea del Consiglio completa~~ i diritti previsti ~~nella~~
~~presente parte nell'articolo (...)~~²⁷, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri,
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. **Il Consiglio delibera previa consultazione**
del Parlamento europeo.²⁸

PARTE TERZA

LE POLITICHE ~~DELLA COMUNITÀ~~ **DELL'UNIONE**

TITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione è fondata sopra comprende** un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. ~~Le disposizioni dell'~~ [L'articolo 25] e ~~del~~ [il capo 2] del [presente titolo] si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 24

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

²⁷ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, CONV 528/03).

²⁸ Sostituzione della consultazione con l'approvazione del Parlamento conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

CAPO I

UNIONE DOGANALE

Articolo 25

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 26

~~I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata le misure i regolamenti che fissano i dazi della tariffa doganale comune.~~²⁹

Articolo 27

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del [presente capo], la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
- c) alla necessità di approvvigionamento ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**.

²⁹ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

CAPO 2

DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 28³⁰

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative **sia** all'importazione **sia all'esportazione** nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

~~Articolo 29~~

~~Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.~~

Articolo 30

~~Le disposizioni degli [L'articolo 28] e 29~~ lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo 31

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

~~Le disposizioni del II~~ presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. ~~Tali disposizioni~~ **Esso** si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel [paragrafo 1] o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione ~~delle norme~~ del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

³⁰ Si propone una fusione tra quest'articolo e l'articolo 29.

TITOLO II

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 31bis³¹

L'Unione attua una politica comune dell'agricoltura.

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'utilizzazione del termine "agricolo" si intendono estesi anche alla pesca.

Articolo 32

1. Il mercato ~~comune~~ **interno** comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. ~~Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.~~
2. Salvo contrarie disposizioni [degli articoli da 33 a 38] ~~inclusi~~, le norme previste per l'instaurazione del mercato ~~comune~~ **interno** sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. ~~I~~ **ai prodotti elencati [nell'allegato I]** ~~si applicano le disposizioni degli [gli~~ articoli da 33 a 38] ~~inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato~~³².
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato ~~comune~~ **interno** per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 33

1. Le finalità della politica agricola comune sono:
 - a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
 - b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
 - c) stabilizzare i mercati,

³¹ Testo proposto per dar seguito al mandato complementare del 2 aprile 2003 (adottamento del testo in seguito all'inserimento della pesca nella denominazione del titolo). Una verifica tecnica ulteriore dovrebbe valutare se sia opportuna l'ultima frase.

³² Si propone di sopprimere queste formule superflue, dato che il rimando all'allegato può riferirsi soltanto alla Costituzione.

- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
- e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo 34

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti [dall'articolo 33] è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti [all'articolo 33], e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati [nell'articolo 33] e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo 35

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti [dall'articolo 33], può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo 36³³

~~Le disposizioni dell'~~II [capo] relativo alle regole di concorrenza ~~sono~~ **applicabili** applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui [all'articolo 37, paragrafi 2 e 3], avuto riguardo agli obiettivi enunciati [nell'articolo 33].

Il Consiglio può in particolare **adottare misure che** autorizzare**no** la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 37

~~1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.~~

2. La Commissione, ~~avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1,~~ dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, ~~presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato,~~ delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste [dall'articolo 34, paragrafo 1], come pure l'attuazione delle misure ~~specificate~~**indicate** nel [presente titolo].

Tali proposte ~~devono tener~~**tengono** conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

~~Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende~~ **[Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata leggi europee/regolamenti europei, leggi quadro europee, decisioni europee senza pregiudizio delle e raccomandazioni che potrebbe formulare. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**³⁴

³³ Questo articolo dovrebbe essere riesaminato dopo che la Convenzione avrà stabilito gli aspetti legislativi e non legislativi della politica agricola comune (cfr. nota relativa all'articolo 37).

³⁴ Poiché, secondo il mandato complementare del 29 aprile 2003, occorrerà precisare in una fase ulteriore quali aspetti della politica agricola comune debbano essere considerati legislativi e quali considerati non legislativi, la redazione di questa base giuridica resta immutata rispetto a quella che

3. L'organizzazione comune prevista [dall'articolo 34, paragrafo 1], può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: ~~dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.~~³⁵

- a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
- b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno ~~della Comunità~~**dell'Unione** condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno ~~della Comunità~~**dell'Unione**.

Articolo 38

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

TITOLO III

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

I LAVORATORI

Articolo 39

1. ~~La libera circolazione dei lavoratori~~ **I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità è assicurata dell'Unione.**³⁶

figura nella relazione del gruppo del 13 marzo 2003.

³⁵ Indicazione superflua in quanto la procedura applicabile consegue dal rimando all'articolo 37, paragrafo 2.

³⁶ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

2. ~~Essa implica l'abolizione di~~ **È vietata** qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.³⁷

3. **I lavoratori hanno il diritto**³⁸ fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, ~~essa importa il diritto:~~

- a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
- d) di rimanere, a condizioni che ~~costituiranno~~ **sono** oggetto di regolamenti **europei di applicazione stabiliti adottati** dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. ~~Le disposizioni del~~ **Il** presente articolo non ~~sono applicabili~~ **si applica** agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo 40

~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure** necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'[articolo 39]. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

La legge o la legge quadro europea mira in particolare a:

- a) ~~assicurando~~ **assicurare** una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
- b) ~~eliminando~~ **eliminare** quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
- c) ~~abolendo~~ **abolire** tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
- d) ~~istituendo~~ **istituire** meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

³⁷ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

³⁸ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

Articolo 41

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.³⁹

Articolo 42

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo la procedura legislativa, adottano,** In materia di sicurezza sociale **la legge o la legge quadro europea stabilisce** le misure necessarie per ~~l'instaurazione della~~ **realizzare la** libera circolazione dei lavoratori⁴⁰, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.~~⁴¹

CAPO 2

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 43

Nel quadro ~~delle disposizioni che seguono del [presente capo]~~, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

³⁹ Si propone di vagliare l'utilità di "ammodernare" questa disposizione prevedendo una competenza dell'Unione, con una natura da stabilire.

⁴⁰ Questa base giuridica consente l'adozione di misure unicamente per i "lavoratori" intesi come lavoratori dipendenti. L'estensione del regolamento sulla sicurezza sociale ai lavoratori autonomi è avvenuta in base all'articolo 308 del TCE. Ove la Convenzione desiderasse limitare i casi di ricorso all'articolo 308, potrebbe valutare se sia opportuno prevedere, nel capo relativo allo stabilimento che si applica ai lavoratori autonomi, una base giuridica specifica che copra tale materia.

⁴¹ Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14) e mandato complementare del 29 aprile 2003.

~~La libertà di stabilimento importa l'accesso~~ **I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro,** alle attività non salariate e ~~al loro esercizio, di esercitarle,~~ nonché ~~la costituzione e la gestione di imprese di costituire e gestire imprese,~~ in particolare di società ai sensi dell'[articolo 48, secondo comma], alle condizioni definite dalla legislazione ~~del paese~~ **dello Stato membro** di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del [capo] relativo ai capitali.⁴²

Articolo 44

1. **La legge quadro europea stabilisce misure** per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, ~~il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.~~

2. **Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione** esercitano le funzioni loro attribuite in virtù ~~delle disposizioni che precedono del paragrafo 1,~~ in particolare:

- a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
- b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** delle diverse attività interessate,
- c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
- d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
- e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiari situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'[articolo 33, paragrafo 2],
- f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
- g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'[articolo 48, secondo comma] per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,

⁴² Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza. (cfr. anche l'articolo 39 sui lavoratori).

- h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo 45

~~Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del~~ Il presente capo **non si applica**, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, **alle** attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.⁴³

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, La legge o la~~ **legge quadro europeo**⁴⁴ può **escludere** talune attività dall'applicazione **delle disposizioni** del presente capo.

Articolo 46

1. ~~Le prescrizioni del~~ Il [presente capo] e le misure adottate in virtù di ~~queste ultime del~~ **medesimo** lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative **degli Stati membri** che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive~~ **La legge quadro europea per il coordinamento delle suddette coordina le** disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 47⁴⁵

2. ~~Al fine di agevolare~~ **La legge quadro europea facilita** l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, ~~il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive~~ **Essa mira:**

- a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;
- b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.

~~2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.~~⁴⁶

⁴³ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

⁴⁴ Passaggio alla codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁴⁵ Si propone di fondere i paragrafi 1 e 2 che seguono la stessa procedura (a seguito della soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio come indicato nella relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

⁴⁶ Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14 e mandato complementare del 29 aprile 2003).

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni ~~sarà~~ è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo 48

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, sono equiparate, ai fini dell'applicazione ~~delle disposizioni~~ del [presente capo], alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

CAPO 3

I SERVIZI

Articolo 49

Nel quadro ~~delle disposizioni seguenti~~ **del [presente capo]**, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in ~~un paese della Comunità~~ **uno Stato membro** che non sia quello del destinatario della prestazione.

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,~~ **La legge o la legge quadro europea** ⁴⁷ può estendere il beneficio ~~delle disposizioni~~ del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Articolo 50

Ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,

⁴⁷ Passaggio alla codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio ~~delle disposizioni~~ del [capo] relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività ~~nel paese~~ **nello Stato membro** ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte ~~dal paese~~ **dallo Stato** stesso ai propri cittadini.

Articolo 51

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata ~~dalle disposizioni del dal~~ [titolo] relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo 52

1. **La legge quadro europea**⁴⁸ stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, ~~il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata, Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.~~
2. ~~Nelle direttive~~ **La legge quadro europea** di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo 53⁴⁹

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù ~~delle direttive stabilite~~ **delle leggi quadro adottate** in applicazione [dell'articolo 52, paragrafo 1], quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

⁴⁸ Sostituzione della consultazione con la codecisione, in conformità del mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁴⁹ Ci si chiede se il mantenimento di una siffatta disposizione sia pertinente.

Articolo 54⁵⁰

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati [dall'articolo 49, primo comma].

Articolo 55

~~Le disposizioni degli~~ Gli [articoli da 45 a 48] ~~inclusi~~ sono applicabili alla materia regolata dal [presente capo].

⁵⁰ Per ragioni di coerenza ci si chiede se non sia opportuno prevedere orizzontalmente per le quattro libertà una siffatta disposizione.

CAPO 4

I CAPITALI E I PAGAMENTI

Articolo 56 ⁵¹

1. ~~Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.~~
2. ~~Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.~~

Articolo 57

1. [Le disposizioni di cui all'articolo 56] lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione ~~comunitaria~~ **dell'Unione** per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2. **La legge o la legge quadro europea** ⁵² **le misure** relative ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti allorquando questi implicino investimenti diretti, compresi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di titoli sui mercati dei capitali.

Il Consiglio e il Parlamento europeo si sforzano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri [capi] ~~del presente trattato della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare a maggioranza qualificata misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.~~ ⁵³

3. **In deroga al paragrafo 2, solo una legge o una legge quadro europea del Consiglio può stabilire** ~~È richiesta l'unanimità delle~~ misure ai sensi del ~~presente paragrafo~~ che comportino un regresso della legislazione ~~comunitaria~~ **dell'Unione** per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo** ⁵⁴.

⁵¹ Si propone la fusione dei paragrafi 1 e 2.

⁵² Passaggio alla codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁵³ Per ragioni di formulazione del testo si preferisce invertire questi due comma.

⁵⁴ Sembra emergere dal mandato complementare del 29 aprile 2003 che la consultazione del Parlamento europeo dovrebbe essere prevista in questo paragrafo.

Articolo 58

1. [Le disposizioni dell'articolo 56] non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
 - a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,
 - b) di prendere tutte le **disposizioni** necessarie per impedire le violazioni ~~della legislazione e delle regolamentazioni~~ **delle disposizioni legislative e regolamentari** nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente [capo] non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui [all'articolo 56].

Articolo 59

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere~~ **può adottare [regolamenti o decisioni europei che istituiscono]** ⁵⁵ **misure da salvaguardia** nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi. **Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.**

Articolo 60 ⁵⁶

1. Qualora, nei casi previsti all'[articolo 301], sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'[articolo 301], può adottare nei confronti dei paesi ⁵⁷ terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

⁵⁵ Questo articolo non è menzionato nel mandato complementare del 29 aprile 2003. Una misura di salvaguardia di durata limitata rientra a prima vista nella categoria degli atti non legislativi. Si suggerisce quindi di inserire qui un riferimento ai due tipi di atti non legislativi che il Consiglio può adottare.

⁵⁶ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede. Si propone di esaminare l'opportunità di fonderlo con l'articolo 301.

⁵⁷ Il riferimento ai soli "paesi" impedisce attualmente di ricorrere a quest'articolo per sanzioni nei confronti di persone o entità non statali (ad esempio sanzioni contro i talebani e terroristi indicati nominativamente). Tale lacuna obbliga attualmente a fare ricorso, a titolo supplementare, all'articolo 308 del TCE. Si propone pertanto di valutare se possa essere utile prevedere un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (cfr. anche la proposta relativa all'articolo 301).

2. *Fatto salvo [l'articolo 297] e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.*

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

TITOLO IV

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Titolo non riprodotto in conformità del mandato complementare del 29 aprile 2003.

TITOLO V

TRASPORTI

Articolo 70

Gli ~~Stati membri perseguono~~ gli obiettivi ~~del trattato~~ **della Costituzione** sono perseguiti ⁵⁸ per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 71

1. ~~Ai fini dell'applicazione dell'~~ **La legge o la legge quadro** ⁵⁹ **applica l'[articolo 70] e tenuto conto** degli aspetti peculiari dei trasporti, ~~il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce~~ **adottano misure secondo la procedura legislativa. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

⁵⁸ Poiché si tratta di una competenza condivisa, si propone di sopprimere questo riferimento che non figura sotto le altre politiche. Cfr. anche la proposta fusione con l'articolo 80 (infra).

⁵⁹ Sostituzione della consultazione con la cedecisione conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003. Questo consente di procedere alla fusione dei paragrafi in un solo paragrafo, con una conseguente breve estensione della consultazione obbligatoria del Comitato delle regioni, attualmente prevista solo per i casi di cui all'attuale paragrafo 1.

La legge o la legge quadro europea comprende:

- a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
- c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,
- d) ogni altra **misura** utile ~~disposizione~~.

~~2. — In deroga alla procedura prevista al [paragrafo 1], le disposizioni **misure** riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune **interno**, sono **adottate** stabilite dal Consiglio, che delibera **all'unanimità dal** Consiglio su proposta della Commissione. **Esso delibera** e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.~~

Articolo 72

Fino a che non siano emanate le disposizioni **l'adozione della legge o della legge quadro europea** di cui [all'articolo 71, paragrafo 1,] e salvo **adozione all'unanimità di una legge europea**⁶⁰ ~~del~~ ~~accordo unanime del Consiglio~~ **che concede una deroga**, nessuno degli Stati membri Stato membro può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

Articolo 73

Sono compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 74

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

⁶⁰ Si suggerisce di fare riferimento unicamente alla legge europea in quanto, per ragioni di coerenza giuridica, una siffatta deroga potrebbe essere concessa solo mediante una legge.

Articolo 75

1. ~~Devono essere abolite~~ **Sono vietate**, nel traffico interno ~~della Comunità dell'Unione~~, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate ~~sul paese~~ **sullo Stato membro** di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possano adottare altre **leggi o leggi quadro europee** in applicazione [dell'articolo 71, paragrafo 1].

3. Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce~~, su proposta della Commissione ~~e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione~~, **adotta regolamenti o decisioni europei**⁶¹ ~~intesi a garantire l'attuazione delle disposizioni del~~ paragrafo 1. **Esso delibera previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

Esso può ~~prendere adottare in particolare le disposizioni~~ **misure** necessarie a permettere alle istituzioni ~~della Comunità~~ di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, ~~prende adotta nel quadro dei regolamenti e delle decisioni europei le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del delle misure di cui al~~ paragrafo 3, le decisioni **europee** necessarie.

Articolo 76

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~ l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da **una decisione europea della** ~~della~~ Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione ~~prende adotta~~ le necessarie decisioni **europee**.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 ~~non colpisce~~ **si applica le** ~~alle~~ tariffe concorrenziali.

⁶¹ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Articolo 77

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da⁶² un vettore [al passaggio delle frontiere] non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre ~~progressivamente~~ le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

[Articolo 78⁶³

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.]

Articolo 79

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile [, restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale].⁶⁴

Articolo 80

1. ~~Le disposizioni del~~ Il presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. ~~Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese~~ **possono adottare secondo la procedura legislativa, opportune disposizioni La legge e la legge quadro europea può stabilire misure** per la navigazione marittima e aerea. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

~~Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.~~

⁶² Ci si può chiedere che tipo di tasse siano percepite dal vettore. Inoltre, in un mercato interno senza frontiere interne, l'espressione "passaggio delle frontiere" pare obsoleta. Si dovrebbe valutare se l'articolo non sia obsoleto.

⁶³ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (v. anche articolo 87, paragrafo 2, lettera c)).

⁶⁴ Si propone di sopprimere questa frase superflua, poiché è ovvio che la consultazione del comitato in questione lascerebbe comunque impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale.

TITOLO VI

REGOLE COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPO 1

REGOLE DI CONCORRENZA

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 81

1. Sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato ~~comune~~ **interno** ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, ~~le disposizioni del~~ il paragrafo 1 ~~possono~~ **può** essere dichiarate ~~inapplicabili~~:

- a) a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- b) a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- c) a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- d) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- e) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 82

È incompatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato ~~comune~~ **interno** o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 83

1. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei** ⁶⁵ ~~utili ai fini del~~ **per** l'applicazione dei principi contemplati [dagli articoli 81 e 82]. ~~sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e~~ **Esso delibera** previa consultazione del Parlamento europeo.

2. ~~Le disposizioni leggi/~~ i regolamenti **europei** di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui [all'articolo 81, paragrafo 1,] e [all'articolo 82,] comminando ammende e penalità di mora,
- b) determinare le modalità di applicazione dell'[articolo 81, paragrafo 3,] avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,

⁶⁵ Atti non legislativi conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli [articoli 81 e 82],
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e ~~le disposizioni della presente sezione nonché quelle~~ **i regolamenti europei adottati** in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo 84

Fino ~~al momento dell'~~**alla data di** entrata in vigore ~~delle disposizioni dei regolamenti europei~~ in applicazione dell'[articolo 83], le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato ~~comune~~ **interno**, in conformità ~~del diritto nazionale~~ **con il loro diritto interno e con [l'**~~delle disposizioni dell'articolo 81,~~ in particolare il paragrafo 3, e ~~dell'articolo 82]~~.

Articolo 85

1. Senza pregiudizio dell'[articolo 84], la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli [articoli 81 e 82]. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione ~~constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata~~ **adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi**. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie ~~misure~~ **disposizioni**, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Articolo 86

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle ~~norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, specialmente a quelle contemplate dagli [articoli 12 e da 81 a 89] ~~inclusi~~.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle ~~norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.
3. La Commissione vigila sull'applicazione ~~delle disposizioni~~ del presente articolo ~~rivolgendo~~ **adottando**, ove occorra, ~~agli Stati membri,~~ opportuni **regolamenti o direttive o decisioni europei**.

SEZIONE 2

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI **MEMBRI**

Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati **membri**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
 - [c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.]⁶⁶
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** in misura contraria all'interesse comune,
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate **da regolamenti o decisioni europei**⁶⁷ **adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata** su proposta della Commissione.

⁶⁶ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (cfr. anche articolo 78).

⁶⁷ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato **membro**, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, ~~decide che~~ **adotta una decisione europea affinché** lo Stato interessato ~~deve lo sopprimerlo o lo modificare~~ **lo** nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato **membro** interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli [articoli 226 e 227].

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~, può ~~decidere che~~ **adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale** un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno**, in deroga ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 87] o ai regolamenti **europei** di cui all'[articolo 89], quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. **Gli Stati membri comunicano** alla Commissione ~~sono comunicati~~, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo ~~precedente~~ **2**. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Articolo 89

Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo~~, può ~~può~~ adottare ~~stabilire tutti i~~ regolamenti **europei** ⁶⁸ ~~utili ai fini dell'~~ **per** l'applicazione degli [articoli 87 e 88] e **per** fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'[articolo 88, paragrafo 3,] nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

⁶⁸ Atti non legislativi conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

CAPO 2

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 90

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 91

I prodotti esportati ⁶⁹ **da uno Stato membro** nel territorio di ~~uno degli~~ **altro** Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 92

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le ~~misure~~ **disposizioni** progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato **mediante una decisione europea** ⁷⁰ **adottata a maggioranza qualificata** dal Consiglio, ~~e che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione.

Articolo 93

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,~~ **adotta all'unanimità le disposizioni** ~~misure~~ ⁷¹ che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ~~entro il termine previsto dall'articolo 14~~ ⁷². **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

⁶⁹ Poiché si tratta di commercio tra Stati membri, occorrerebbe riesaminare l'uso del termine "esportati".

⁷⁰ Atto non legislativo, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁷¹ Il mandato complementare del 29 aprile 2003 non determina gli atti giuridici da utilizzare in questo paragrafo.

⁷² Si è proposto di sopprimere il "termine previsto dall'articolo 14" (31.12.1992) (cfr. nota all'articolo 14).

CAPO 3

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI ⁷³

Articolo 94 ⁷⁴

~~Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive~~ **Una legge quadro europea del Consiglio provvede** ~~volte~~ al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato ~~e comune~~ **interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del comitato economico e sociale.**

Articolo 95 ⁷⁵

1. In deroga [all'articolo 94] e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non disponga diversamente, si applicano ~~le disposizioni seguenti~~ **il presente articolo** per la realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 14]. ~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative~~ **La legge o la legge quadro europea provvede** al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte ~~di cui al~~ **presentate a norma del** paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione ~~da parte del Consiglio o della Commissione~~ di una misura di armonizzazione **mediante una legge o una legge quadro europea o un regolamento della Commissione**, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui [all'articolo 30] o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

⁷³ Questo capo, contenente le basi giuridiche generali per l'instaurazione del mercato interno, sarà collocato all'inizio di un nuovo titolo o capo "mercato interno".

⁷⁴ Attualmente gli articoli 94 e 95 consentono soltanto di adottare misure che rappresentano un "ravvicinamento delle normative nazionali", il che induce a ricorrere all'articolo 308 in vari casi che attengono al mercato interno ma che non presuppongono un'armonizzazione delle normative nazionali. Il caso si verifica, tra l'altro, per la creazione di un titolo comunitario di proprietà intellettuale che si sovrappone ai titoli nazionali. Volendo limitare i casi in cui si ricorre all'articolo 308, la Convenzione potrebbe vagliare l'opportunità di creare delle basi giuridiche specifiche oppure di modificare il riferimento al "ravvicinamento delle normative" negli articoli 94 e 95 per permettere le azioni in questione. La Convenzione potrebbe inoltre esaminare il rapporto fra gli articoli 94 e 95 (cfr. spiegazione nell'allegato II della relazione del 13 maggio 2003).

⁷⁵ Cfr. suggerimento alla nota precedente.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione ~~da parte del Consiglio o della Commissione~~ di una misura di armonizzazione **mediante una legge o una legge quadro europea o un regolamento della Commissione**, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le ~~misure~~ **disposizioni** previste alla Commissione precisandone i motivi dell'introduzione delle stesse **la motivazione**.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, ~~approva o respinge~~ **adotta una decisione europea con cui approva o respinge** le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del [paragrafo 6], a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate ~~al Consiglio~~.

9. In deroga alla procedura di cui agli [articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui ~~sopra~~ **al presente articolo** comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'[articolo 30], ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~comunitaria~~ di controllo **da parte dell'Unione**.

Articolo 96

Qualora la Commissione constati che una disparità ~~esistente nelle~~ tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato ~~comune interno~~ e provoca, ~~per tal motivo~~, una distorsione che deve essere eliminata, essa ~~provvede a consultarsi con~~ **consulta** gli Stati membri interessati.

Se ~~attraverso~~ tale consultazione non si **conclude positivamente**, ~~raggiunge un accordo che elimini la legge quadro europea~~ ⁷⁶ **elimina** la distorsione in questione. ~~Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare~~ **Può essere adottata** ogni altra opportuna misura prevista ~~dal presente trattato dalla costituzione~~.

Articolo 97

1. Quando vi sia motivo di temere che ~~l'emanazione~~ **l'adozione** o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **nazionali** provochi una distorsione ai sensi dell'[articolo ~~precedente~~ **96**], lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, **rivolge** ~~raccomanda~~ agli Stati interessati **una raccomandazione sulle** ~~le~~ misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato **membro** che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione [dell'articolo 96], di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non ~~sono~~ **è** applicabile ~~le disposizioni del~~ [l'articolo 96].

TITOLO VII

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Questo titolo non è riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003

TITOLO VIII

OCCUPAZIONE ⁷⁷

Articolo 125

Gli Stati membri e ~~la Comunità~~ **l'Unione**, in base al presente [titolo], si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui ~~[all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 ...]~~ ⁷⁸ **del presente trattato della Costituzione**.

⁷⁶ Passaggio alla codecisione, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁷⁷ Il contenuto di questo titolo dovrà eventualmente essere riveduto in funzione delle conclusioni della Convenzione sulla relazione del Gruppo XI "Europa sociale" (CONV 516/03)

⁷⁸ Inserire rimando al progetto di articolo "obiettivi dell'Unione" della parte I (articolo 3 CONV 528/03).

Articolo 126

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui [all'articolo 125] in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** adottati a norma [dell'articolo 99, paragrafo 2].
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle [disposizioni dell'articolo 128].

Articolo 127

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato ⁷⁹.

Articolo 128

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, ~~deliberando~~ adotta annualmente ~~a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente degli~~ gli orientamenti ⁸⁰ di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Comitato per l'occupazione.**

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma [dell'articolo 99, paragrafo 2].

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali ~~misure~~**disposizioni** adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

⁷⁹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

⁸⁰ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del Comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, ~~deliberando su raccomandazione della Commissione, può adottare~~⁸¹ ~~su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni~~⁸² **che rivolge** agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo 129

~~Il Consiglio deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, può~~ **La legge o la legge quadro europea può stabilire** ~~adottare~~ misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

~~Tali misure~~ **La legge o la legge quadro europea** non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 130

Il Consiglio, ~~previa consultazione del Parlamento europeo,~~ **di propria iniziativa**, istituisce⁸³, **a maggioranza semplice**, un Comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Il Comitato è incaricato di:

- a) seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**;
- b) fatto salvo [l'articolo 207], formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui [all'articolo 128].

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del Comitato.

⁸¹ Occorre osservare che l'attuale condizione, prevista nel TCE all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, in base alla quale in sede di Consiglio occorrono i voti favorevoli di almeno dieci Stati membri, non è prevista nel progetto di articolo "Consiglio dei Ministri" (articolo 17 ter – CONV 691/03).

⁸² Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁸³ Atto non legislativo, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

TITOLO IX
POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Titolo non riprodotto in conformità del mandato complementare del 29 aprile 2003

TITOLO X
COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 135

Nel quadro del campo di applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, il Consiglio, ~~deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure~~ **la legge o la legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare** la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

TITOLO XI
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ

CAPO 1
DISPOSIZIONI SOCIALI

Articolo 136

~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri ~~mettono in atto misure che tengono~~ **agiscono tenendo** conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ⁸⁴.

Articolo 137

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'[articolo 136], ~~la Comunità~~ **l'Unione** sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- b) condizioni di lavoro,
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- e) informazione e consultazione dei lavoratori,
- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5,
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio ~~della Comunità~~ **dell'Unione**,
- h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo [l'articolo 150],
- i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
- j) lotta contro l'esclusione sociale,
- k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine ~~il Consiglio~~ **possono essere adottate:**

- a) ~~può adottare la legge o la legge quadro europeo può stabilire~~ misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

⁸⁴ Questo comma sembra avere soltanto valore dichiarativo.

- b) ~~può adottare~~ nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), ~~mediante direttive~~, **la legge quadro europea può stabilire** le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. **Tale direttive legge quadro europea** evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

La legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.⁸⁵

3. In deroga al paragrafo 2, i settori di cui al paragrafo 1, lettera c), la legge o la legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

~~Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.~~⁸⁶

3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le ~~direttive~~ **leggi quadro europee prese adottate** a norma del paragrafo 2.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una ~~direttiva~~ **legge quadro europea** deve essere recepita ~~a norma dell'articolo 249~~, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta ~~direttiva~~ **legge quadro europea**.

4. ~~Le disposizioni~~ **leggi e le leggi quadro adottate** a norma del presente articolo:

- a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
- b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**, che prevedano una maggiore protezione.
5. ~~Le disposizioni del~~ presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

⁸⁵ Sostituzione della consultazione con la codecisione nei settori contemplati all'articolo 137, paragrafo 1, lettere d), f) e g), conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁸⁶ Questo comma è complessivamente ripreso nei commi che precedono.

Articolo 138

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello ~~comunitario~~ **di Unione** e ~~prende~~ **adotta** ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione ~~comunitaria~~ **dell'Unione**.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione ~~comunitaria~~ **dell'Unione**, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto [dall'articolo 139]. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo 139

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello ~~comunitario~~ **di Unione** può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello ~~comunitario~~ **di Unione** sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati [dall'articolo 137], e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad un **regolamento o una decisione europei** ⁸⁷ **adottati dal** Consiglio su proposta della Commissione.

~~Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo~~ Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori ~~per i quali è richiesta l'unanimità a norma~~ [dell'articolo 137, **paragrafo 1, lettera c)**], ~~In tal caso il~~ Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo 140

Per conseguire gli obiettivi [dell'articolo 136] e fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal [presente capo], in particolare per le materie riguardanti:

- a) l'occupazione;
- b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- c) la formazione e il perfezionamento professionale;

⁸⁷ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

- d) la sicurezza sociale;
- e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- f) l'igiene del lavoro;
- g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo 141

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.~~

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 142

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito ⁸⁸.

Articolo 143

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 136], compresa la situazione demografica ~~nella Comunità~~**nell'Unione**. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

~~Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.~~ ⁸⁹

Articolo 144

Il Consiglio, **di propria iniziativa** ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~, istituisce ⁹⁰ a **maggioranza semplice** un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Il comitato è incaricato:

- a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità **nell'Unione**;
- b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
- c) fatto salvo [l'articolo 207], di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo 145

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale ~~nella Comunità~~**nell'Unione**.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

⁸⁸ Perplexità sull'operatività di questa disposizione.

⁸⁹ Questo comma è identico al secondo comma dell'articolo 145 e pertanto potrebbe essere soppresso.

⁹⁰ Atto non legislativo, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

CAPO 2

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 146

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro ~~delle disposizioni seguenti~~ **del presente [capo]**, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Articolo 147

~~La amministrazione del Fondo spetta alla Commissione~~ **amministra il Fondo.**

In tale compito ~~la Commissione~~ **essa** è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti ~~dei governi~~ **degli Stati membri** e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 148

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le decisioni~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure** di applicazione relative al Fondo sociale europeo. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

CAPO 3

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

Articolo 149

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
- a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
 - b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
 - c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
 - d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
 - e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
 - f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
- a) ~~il Consiglio adotta, deliberando in conformità della procedura, di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, la legge o la~~ **legge quadro europea stabilisce** azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;**
 - b) **il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta** delle raccomandazioni.

Articolo 150

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
- a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
 - b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
 - c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;

- d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
 - e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. ~~il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire~~ **La legge o la legge quadro europea contribuisce** alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

TITOLO XII

CULTURA

Articolo 151

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
 - b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
 - c) scambi culturali non commerciali;
 - d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. ~~La Comunità~~ **L'Unione** tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.⁹¹

⁹¹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, ~~il Consiglio adotta:~~

- a) ~~deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni, la legge o la legge quadro europea~~ ⁹² **stabilisce** le azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. ~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251; Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;~~
- b) ~~deliberando all'unanimità~~ **il Consiglio**, su proposta della Commissione, **adotta delle raccomandazioni** ⁹³.

TITOLO XIII

SANITÀ PUBBLICA

Articolo 152 ⁹⁴

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività ~~della Comunità~~**dell'Unione** è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. ⁹⁵

L'azione ~~della Comunità~~**dell'Unione**, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

~~La Comunità~~**L'Unione** completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. ~~La Comunità~~**L'Unione** incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota in calce all'articolo 3, paragrafo 2).

⁹² Passaggio dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁹³ Passaggio dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

⁹⁴ Il Gruppo XI "Europa sociale" ha proposto di estendere la portata di quest'articolo al fine di "disciplinare aspetti quali gravi minacce transnazionali, malattie trasmissibili, bioterrorismo e accordi dell'OMS" (CONV 516/03, punto 35).

⁹⁵ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

3. ~~La Comunità~~**L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, La legge o la legge quadro europea~~ contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, ~~adottando~~ **stabilendo**:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose,
- b) in deroga [all'articolo 37], misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,
- c) ~~azioni~~ **misure** di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per i fini stabiliti dal presente articolo, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni ~~per i fini stabiliti dal presente articolo.~~

5. L'azione ~~comunitaria~~**dell'Unione** nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

TITOLO XIV

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 153

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, ~~la Comunità~~ **L'Unione** contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.⁹⁶

⁹⁶ Si potrebbe riunire questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

- a) misure ~~da essa adottate~~ a norma [dell'articolo 95] nel quadro della realizzazione del mercato interno,
- b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

4. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale,~~ **La legge o la legge quadro europea adotta stabilisce** le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre ~~misure~~ **disposizioni** di protezione più rigorose. Tali ~~misure~~ **disposizioni** devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XV

RETI TRANSEUROPEE

Articolo 154

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli [articoli 14 e 158] e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, ~~la Comunità~~ **L'Unione** concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Articolo 155

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, ~~la Comunità~~ **L'Unione**:

- a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
- b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

- c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui ~~al primo trattino~~ **alla lettera a)**, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; ~~la Comunità~~ **L'Unione** può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione ~~istituito~~ ~~conformemente all'articolo 161~~, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce ~~Gli~~ **gli** orientamenti e le altre misure di cui ~~all'articolo 155, al paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e~~ **Essa è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.⁹⁷

~~2.3.~~ Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui [all'articolo 154]. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

~~3.4.~~ ~~La Comunità~~ **L'Unione** può ~~decidere di~~ cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

~~Articolo 156~~

~~Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.~~

~~Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.~~⁹⁸

TITOLO XVI

INDUSTRIA

Articolo 157

1. La Comunità~~L'Unione~~ e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

⁹⁷ In un intento di semplificazione il nuovo paragrafo 2, che fornisce la base giuridica per l'azione dell'Unione riguardante le reti transeuropee, riprende integralmente il testo dell'articolo 156; le modifiche indicate sono quelle proposte all'attuale testo di quest'ultimo articolo.

⁹⁸ Questo articolo potrebbe essere soppresso. Cfr. la nota precedente.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta ~~la~~ **Comunità dell'Unione**, segnatamente delle piccole e medie imprese;
- c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni ~~del presente trattato della~~ **Costituzione**⁹⁹. ~~Il Consiglio deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, La legge o la legge quadro europea può decidere~~ **stabilire** misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte ~~della Comunità~~ **dell'Unione** di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

TITOLO XVII

COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 158

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare ~~la Comunità~~ **l'Unione** mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

⁹⁹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

Articolo 159

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi [dell'articolo 158]. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie dell'Unione~~, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi [dell'articolo 158] e concorrono alla loro realizzazione ¹⁰⁰. ~~La Comunità~~**L'Unione** appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

La legge o la legge quadro europea può stabilire ogni ~~Le azioni specifiche~~ **misura** specifica, ~~che si rivelassero necessarie~~ al di fuori dei Fondi, e fatte salve le misure ~~decise~~ **adottate** nell'ambito delle altre politiche ~~della Comunità~~**dell'Unione**, ~~possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e.~~ **La legge o la legge quadro europea è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Articolo 160

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti ~~nella Comunità~~**nell'Unione**, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo 161

Fatto salvo [l'articolo 162], ~~il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, definisce la legge o la legge quadro europea definisce~~ ¹⁰¹ i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. ~~Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura,~~ le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è ~~istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura~~ **dalla legge europea** ¹⁰² per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

¹⁰⁰ Si potrebbe riunire questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

¹⁰¹ Sostituzione del parere conforme con la codecisione, in linea con la relazione del Gruppo IX "Semplificazione" (doc. 424/02, pag. 17) e con il mandato complementare del 29 aprile 2003.

¹⁰² Si propone di far riferimento soltanto alla legge europea in quanto, per la creazione di uno strumento finanziario a livello dell'Unione, l'atto giuridico non può essere una legge quadro.

In tutti i casi, la legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

~~A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.~~

Articolo 162

~~Le decisioni~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure** d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale ~~sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e. Essa è adottata~~ **previa** consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo ~~restano~~ **sono** applicabili rispettivamente gli [articoli 37 e 148].

TITOLO XVIII

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo 163

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione** ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente ~~alle disposizioni del~~ **al** [presente titolo].

Articolo 164

Nel perseguire tali obiettivi, ~~la Comunità~~ **L'Unione** svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

- a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari~~ **dell'Unione** con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari~~ **dell'Unione**,
- d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Articolo 165

- 1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica ~~e comunitaria~~ **dell'Unione**.
- 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 166

- 1. **La legge europea** ¹⁰³ **stabilisce il** ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 adotta un~~ programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. **Essa è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il programma quadro:

- a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste [dall'articolo 164] e le relative priorità;
 - b) indica le grandi linee di dette azioni;
 - c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria ~~della Comunità~~ **dell'Unione** al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
- 2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

¹⁰³ Si propone di far riferimento soltanto alla legge europea in quanto, per la creazione di un quadro operativo a livello dell'Unione, l'atto giuridico non può essere una legge quadro.

3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

4. Il Consiglio ~~adotta deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i regolamenti o le decisioni europei~~¹⁰⁴ **che stabiliscono** i programmi specifici. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Articolo 167¹⁰⁵

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, ~~il Consiglio~~ **la legge o la legge quadro europea stabilisce:**

- a) ~~fissa~~ le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;
- b) ~~fissa~~ le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo 168

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere ~~decisi~~ **adottati** programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

~~Il Consiglio adotta~~ **La legge o la legge quadro europea fissa** le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. **Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.¹⁰⁶

Articolo 169

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità può~~ **la legge o la legge quadro europea può** prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

¹⁰⁴ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

¹⁰⁵ Per ragioni di intelligibilità, i riferimenti alle procedure decisionali attualmente previste dall'articolo 172 del TCE sono state annesse alle rispettive basi giuridiche (articoli 167, 168, 169 e 171).

¹⁰⁶ Comma ripreso dall'attuale articolo 172, ultima frase, del TCE.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo 170

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità~~ **l'Unione** può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari dell'Unione~~ con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra ~~la Comunità~~ **l'Unione** e i terzi interessati.

Articolo 171

~~La Comunità~~ **Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei** ¹⁰⁷ **volti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e comunitari dell'Unione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Articolo 172 ¹⁰⁸

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.~~

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.~~

Articolo 173

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.

¹⁰⁷ Atti non legislativi, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

¹⁰⁸ Per ragioni di intelligibilità le disposizioni del presente articolo sono state riprese tutte agli articoli 167, 168, 169 e 171.

TITOLO XIX

AMBIENTE

Articolo 174

1. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- b) protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~comunitaria~~ di controllo **dell'Unione**.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale ~~la Comunità~~ **l'Unione** tiene conto:

- a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**;
- c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- d) dello sviluppo socioeconomico ~~della Comunità~~ **dell'Unione** nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

1. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide~~ **La legge o la legge quadro europea stabilisce le** azioni che devono essere intraprese ~~dalla Comunità per realizzare gli obiettivi [dell'articolo 174]. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~

2. In deroga ~~alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo [l'articolo 95], il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni~~ **adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che stabiliscono :**

- a) ~~disposizioni~~ **misure** aventi principalmente natura fiscale;
- b) misure aventi incidenza:
 - i) sull'assetto territoriale;
 - ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
 - iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
- c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Una legge europea ¹⁰⁹ ~~del il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma,~~ può definire, **all'unanimità**, le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo ~~sulle quali le decisioni devono essere prese sulle quali esso delibera~~ a maggioranza qualificata.

In tutti i casi, il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

3. In altri settori, ¹¹⁰ **la legge o la legge quadro europea stabilisce** ~~il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e adotta~~ programmi generali d'azione **che fissano** gli obiettivi prioritari da raggiungere. **Essa è adottata** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

~~Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le~~ **Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate alle condizioni previste dal paragrafo 1 o secondo i casi dal paragrafo 2.** ¹¹¹

¹⁰⁹ Tale comma non è indicato nel mandato complementare del 29 aprile 2003. Tenuto conto della portata dell'atto si propone di prevedere in questo punto l'adozione di una legge europea.

¹¹⁰ Tale membro di frase potrebbe essere soppresso, dato che di fatto il Parlamento europeo e il Consiglio adottano programmi quadro di portata generale.

¹¹¹ Tale comma pare superfluo, in quanto si limita a rinviare alle procedure decisionali previste ai paragrafi 1 e 2.

4. Fatte salve talune misure ~~di carattere comunitario~~ **adottate dall'Unione**, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, ~~il Consiglio~~ **tale misura prevede nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di in forma appropriata:**

a) deroghe temporanee e/o

b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione ~~istituito in conformità dell'articolo 161~~ ¹¹².

Articolo 176

~~I provvedimenti~~ **Le disposizioni** di protezione ~~adottati~~ **adottate** in virtù [dell'articolo 175] non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere ~~provvedimenti~~ **disposizioni** per una protezione ancora maggiore. Tali ~~provvedimenti~~ **disposizioni** devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XX

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo non riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

TITOLO XXI

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

Titolo non riprodotto, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

¹¹² Tale precisazione è superflua, dato che esiste un solo Fondo di coesione.

PARTE QUARTA

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ¹¹³

Articolo 182

~~Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità~~ I paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari **sono associati all'Unione**. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'~~elenco che costituisce l'~~[allegato II] ~~del presente trattato~~.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e ~~la Comunità~~ **l'Unione** nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati ~~nel preambolo del presente trattato ...~~ ¹¹⁴ l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Articolo 183

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

- 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.
- 2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
- 3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
- 4) Per gli investimenti finanziati ~~dalla Comunità~~ **dall'Unione**, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
- 5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al [capo] relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le ~~disposizioni~~ **misure** particolari ~~prese adottate~~ in virtù [dell'articolo 187].

¹¹³ Sarebbe opportuno inserire un riferimento al regime di associazione nella prima parte della Costituzione.

¹¹⁴ Sarebbe opportuno riprendere i principi in questione, che attualmente figurano nel preambolo del trattato CE. Essi andrebbero ripresi nella Costituzione e, se del caso, in questa disposizione.

Articolo 184

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali ~~che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato~~ **previsto dalla Costituzione**.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 25].

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al **primo** comma ~~precedente~~ non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscono le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo 185

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo ~~alle disposizioni dell' all'~~ [articolo 184, paragrafo 1], è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri **di prendere** le ~~misure~~ **disposizioni** necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo 186¹¹⁵

Opzione A - Passaggio al regime dell'articolo 187 del TCE

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori ~~sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.~~ **è disciplinata da misure adottate conformemente all'articolo 187.**

¹¹⁵ Testi alternativi proposti per dar seguito al mandato complementare del 2 aprile 2003 (soppressione dello strumento della convenzione tra Stati membri).

Opzione B - Allineamento del trattamento dei lavoratori su quello previsto dall'articolo 185, paragrafo 5 del TCE per i lavoratori autonomi

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori ~~sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri~~ **è disciplinata conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al [capo] relativo alla libera circolazione dei lavoratori e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù [dell'articolo 187].**

Articolo 187

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità, stabilisce~~ **di propria iniziativa/senza proposta della Commissione** ¹¹⁶ **adotta all'unanimità**, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità~~ **l'Unione** e basandosi sui principi iscritti ~~nel presente trattato ...~~ ¹¹⁷, le ~~disposizioni~~ **misure** ¹¹⁸ relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità~~ **l'Unione**.

Articolo 188

~~Le disposizioni degli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato.~~

2. *Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.*

¹¹⁶ Secondo gli esperti del Servizio giuridico del Consiglio, in questo punto occorrerebbe adottare la formula "senza proposta della Commissione" (ved. spiegazione di cui al punto 9 delle considerazioni generali all'inizio della relazione). Va comunque osservato che, in pratica, il Consiglio agisce in generale su proposta della Commissione. La Convenzione potrebbe ritenere utile valutare se, per i settori comunitari e tenuto conto della prassi, le misure non debbano essere adottate su proposta della Commissione.

¹¹⁷ Cfr. supra, nota relativa all'articolo 182, terzo comma del TCE.

¹¹⁸ Il mandato complementare del 29 aprile 2003 stabilisce gli atti giuridici da utilizzare in questo paragrafo.

PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA ~~COMUNITÀ~~ DELL'UNIONE

Parte non riprodotta, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Parte non riprodotta, conformemente al mandato complementare del 29 aprile 2003.

Parte B

Disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE)

**Disposizioni non riprodotte, conformemente al mandato complementare
del 29 aprile 2003 ¹**

¹

Nelle disposizioni che riprenderanno il titolo V del trattato UE (Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune), occorrerebbe prevedere una formulazione specifica per tener conto dell'istituzione della regola generale del voto a maggioranza qualificata prevista nel progetto di articolo "Consiglio dei Ministri" (articolo 17, paragrafo 3) CONV 691/03 e di quella dell'adozione degli atti su proposta della Commissione, se la Convenzione non vuole che tali regole si applichino automaticamente agli atti adottati nel quadro di tale politica.